

SABATO 28 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO


- Coronavirus: che fine ha fatto la giustizia tributaria? - pag. 2
- Modello IVA 2020, Intrastat e LIPE al 30 giugno 2020 - pag. 4
- Sospensione dei termini anche per gli avvisi bonari - pag. 6
- Servizio di logistica integrata e beni immobili: la territorialità della prestazione ai fini IVA - pag. 8
- Decreto Cura Italia e sospensione dei termini per procedimenti amministrativi: i chiarimenti delle Dogane - pag. 8
- Riserva di rivalutazione e scissione societaria parziale: la modalità di ricostituzione - pag. 10
- Azione disciplinare: quando inizia a decorrere il termine di prescrizione - pag. 11
- Una STP non può partecipare ad altra STP - pag. 11
- Patent Box: come presentare la rinuncia a fronte di istanza di ruling già presentata - pag. 12
- Scissione societaria asimmetrica: quando non costituisce un'operazione abusiva - pag. 13
- Status di sospeso: quando può essere comunicato ad una compagnia di assicurazione - pag. 13
- Coronavirus, riduzione del PIL tra 85 e 100 miliardi per ogni mese di durata del lockdown - pag. 14
- Formazione professionale: gli Ordini potranno offrire webinar di formazione - pag. 15
- Decreto Cura Italia e Patent Box: i chiarimenti sulla sospensione

IN EVIDENZA

Governo e Sindacati uniti contro il Coronavirus. In più, un'altra strada...

di Cesare Damiano - Già Ministro del Lavoro e Presidente della Commissione Lavoro della Camera


Unirsi per trovare, attraverso il confronto, le soluzioni più opportune. In questo senso, le parti sociali hanno sottoscritto con il Governo un protocollo per contrastare l'epidemia di Covid-19 nei luoghi di lavoro. Nel protocollo si parla di prevenzione, di sanificazione degli ambienti di lavoro, dell'uso dei dispositivi di protezione individuale, dell'adozione di metodi di organizzazione alternativi alla presenza negli uffici e nelle officine, di estensione degli ammortizzatori sociali a tutto il personale delle aziende... Ma non basta. Riprendiamo il decreto 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: è necessario un suo aggiornamento. Gli accadimenti di questi giorni dimostrano che dobbiamo definire il rischio epidemia come una forma di pericolo imminente in qualsiasi momento. Per non essere impreparati!

“È necessario unirsi, non per stare alla dialettica politica e istituzionale, ma per fare qualcosa insieme: tutt'altro. La dialettica non è me.” Questo aforisma di **Johann Wolfgang Goethe** dipinge nel ma anche il metodo per la ricerca modo più efficace la necessità delle soluzioni. che questo Paese ha davanti a sé. Unirsi per trovare, attraverso il Unirsi, non nel senso di rinunciare confronto, le soluzioni più 

Koronavirus: che fine ha fatto la giustizia tributaria?

di Cesare Glendi - Professore Emerito di Diritto processuale civile presso l'Università di Parma

Dall'esame del decreto Cura Italia emerge una constatazione di fondo: mentre la giustizia amministrativa e la giustizia contabile fruiscono di una specifica attenzione e di una disciplina mirata, della giustizia tributaria si parla solo commistamente alle disposizioni relative alla giustizia civile, penale e militare. E poi si parla “solo” di “termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie”, quasi che non vi fossero centinaia di altri termini “in ballo”, come quelli per proporre appelli, reclami, revocazioni, gravami incidentali, memorie, depositi documenti e via dicendo. E che dire dei termini relativamente al giudizio di legittimità in Cassazione? Ma niente paura: l'assimilazione alla magistratura militare è di conforto per chi opera quotidianamente nell'ambito della giustizia tributaria!

La lettura del **decreto Cura Italia**, commenti degli organi sanitari o, nella sua spettrale asetticità, rappresenta perfettamente la catastrofe in cui si è precipitati, fotografando lo stato di **sospensione** e di **paralisi** dell'**ordinamento**. Dal riemergere lo spirito critico e, in punto di vista letterario ed emotivo, qualche modo, l'“altro da sé” che non diversamente dalla lettura dei si richiede per un'analisi, 

Fisco

L'Editoriale di Cesare Glendi

Koronavirus: che fine ha fatto la giustizia tributaria?

di Cesare Glendi - Professore Emerito di Diritto processuale civile presso l'Università di Parma

Dall'esame del decreto Cura Italia emerge una constatazione di fondo: mentre la giustizia amministrativa e la giustizia contabile fruiscono di una specifica attenzione e di una disciplina mirata, della giustizia tributaria si parla solo commistamente alle disposizioni relative alla giustizia civile, penale e militare. E poi si parla "solo" di "termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie", quasi che non vi fossero centinaia di altri termini "in ballo", come quelli per proporre appelli, reclami, revocazioni, gravami incidentali, memorie, depositi documenti e via dicendo. E che dire dei termini relativamente al giudizio di legittimità in Cassazione? Ma niente paura: l'assimilazione alla magistratura militare è di conforto per chi opera quotidianamente nell'ambito della giustizia tributaria!

La lettura del **decreto Cura Italia**, nella sua spettrale asetticità, rappresenta perfettamente la catastrofe in cui si è precipitati, fotografando lo stato di **sospensione** e di **paralisi** dell'**ordinamento**. Dal punto di vista letterario ed emotivo, non diversamente dalla lettura dei commenti degli organi sanitari o, in termini ancor più tragici, dall'elenco dei necrologi nel Giornale di Bergamo.

In questa situazione non è facile far riemergere lo spirito critico e, in qualche modo, l'"altro da sé" che si richiede per un'analisi, scientificamente distaccata del dato normativo. Facendo, *malgré nous*, siffatto sforzo, ci si azzarda in queste ulteriori considerazioni.

In linea generale, dall'esame complessivo degli articoli 83, 84 e 85 del D.L. n. 18/2020, emerge subito una constatazione di fondo piuttosto evidente. Mentre la **giustizia amministrativa** e la **giustizia contabile** fruiscono di una specifica attenzione e di una disciplina mirata (anche se nient'affatto invidiabile), rispettivamente dislocate nell'art. 84 e nell'art. 85, della **giustizia tributaria** si parla solo nell'art. 83, commistamente alle disposizioni relative alla giustizia civile, penale e militare. Il che, anche in tempi di **coronavirus** (anzi **Koronavirus**), sta per l'appunto a dimostrare una verità ripetutamente sperimentata, che cioè di essa i "nostri tesmoteti" hanno un'idea piuttosto stravagante. Sanno cioè, che c'è pur essa, ma non sanno bene di che cosa in realtà si tratti, salvo informazioni e sollecitazioni *prêt-à-porter*, essenzialmente di provenienza ministeriale (*rectius*: fornite dalle Agenzie fiscali).

Il rilievo appena fatto trova puntuale conferma dalla lettura in dettaglio dell'art. 83, e in specie dei commi 2 e 21, ove ne è fatta menzione.

Nel secondo comma, ove si esordisce dicendo che "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali", nell'ultimo periodo si statuisce che "si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini

per la notifica del ricorso in primo grado, innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546". Emerge dunque *prima facie* la plateale differenza tra il primo periodo, nel quale per i **procedimenti civili e penali** si fa generale riferimento a "i" (cioè a "tutti i") "termini per il compimento di qualsiasi atto" di detti procedimenti, e l'altro periodo, nel quale si fa poi espressa menzione **"solo" di "termini per la notifica del ricorso** in primo grado innanzi alle **Commissioni tributarie"** e, ancor più, dopo, al "termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2" del D.Lgs. n. 546/1992, vigente *ratione temporis*, il quale **ultimo termine**, fra l'altro, ha soltanto **natura meramente ordinatoria** e riguarda unicamente gli Uffici fiscali. Quasi che il **processo tributario** si esaurisse in questi due momenti, e non vi fossero centinaia di altri termini perentori "in ballo", come quelli per proporre appelli, reclami, revocazioni, gravami incidentali, memorie, depositi documenti e via dicendo.

Niente paura, comunque.

Sempre in puntuale conferma del giudizio sopra espresso relativamente al grado di conoscenza dei "nostri tesmoteti" circa la giustizia tributaria, soccorre, infatti, il comma 21, ov'è detto, quasi riconoscendo di **dover colmare una lacuna**, derivante dal sopradetto grado di conoscenza, che "le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle **commissioni tributarie** e alla magistratura militare".

L'assimilazione alla **magistratura militare** è di **grande conforto** per chi opera quotidianamente nell'ambito della giustizia tributaria!

Anche se, per la verità, ricorda proprio l'ineffabile risposta che il vicepresidente della seconda Bicamerale, On.le Marco Boato, ebbe a dare a chi scrive e al dr. Michele Cantillo subito dopo che era stato sorprendentemente accolto l'emendamento proposto dall'On.le Tiziana Parenti, di Forza Italia, in sintonia (*sic!*) con

la Lega Nord e Rifondazione comunista, con il quale si erano **abolite** le **Commissioni tributarie**, in quanto credute eredi dei Tribunali speciali penali fascisti, in verità confessando candidamente di non sapere, né Lui, né Altri, che cosa mai fossero queste “benedette” Commissioni tributarie.

Com'è a tutti noto, ci sia comunque consentito ricordare, che la seconda Bicamerale naufragò presto nel nulla e che le **Commissioni tributarie** tuttora **sopravvivono**. Il che può valere in oggi, quale benaugurante auspicio affinché anche ora gli organi della giustizia tributaria, magari con altra denominazione costituzionalmente più adeguata, possano felicemente sopravvivere al Coronavirus (non si sa se peggiore, o meno, della seconda Bicamerale, naturalmente!).

Da questa breve digressione, imposta dalla precarietà dei tempi nei quali si vive, tornando ai problemi esegutici, è solo ancora il caso di segnalare come l'inciso “**in quanto compatibili**”, assai meglio della ricorrente formuletta del “salvo intese”, ora di moda, trovi nobile appoggio nella **normativa processual-tributaristica**

(art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, e non solo) e consenta *de plano*, per chi conosce la giustizia tributaria, di **estendere** sicuramente l'esordio del 2° comma dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 **a tutti i termini del processo tributario**, riguardo ai quali soltanto ignoranti (in senso etimologico, *ça va sans dire*) possono ipotizzare sussistano ragioni d'incompatibilità.

Per concludere, restano soltanto **in disparte i termini** relativamente al **giudizio di legittimità in Cassazione**, per i quali, tra l'altro, occorrerebbe cercar di capire bene l'incidenza della nuova normativa rispetto al decreto del Primo presidente della Cassazione 13 marzo 2020, n. 36. Al momento, comunque ci si può esimere dall'affrontare ogni problematica sull'argomento, richiamando, il tanto noto, quanto vituperato, assunto delle SS.UU. in cui si volle affermare, *temporibus illis*, che il giudizio di cassazione, come diceva della peste Don Ferrante di manzoniana memoria, quale “parte” del processo tributario non esiste (Cass. SS.UU. n. 8053-8054/2014).

Fisco

Nel decreto Cura Italia

Modello IVA 2020, Intrastat e LIPE al 30 giugno 2020

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Sospesi gli adempimenti IVA in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno, senza applicazione di sanzioni. La sospensione, prevista dal decreto Cura Italia, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, riguarda la trasmissione telematica del modello IVA 2020 e tutti gli adempimenti connessi (eventuali ravvedimenti operosi, richiesta del rimborso del credito IVA annuale e prestazione delle garanzie), la trasmissione telematica delle istanze per il rimborso o la compensazione del credito IVA del primo trimestre e l'invio della comunicazione dei dati della LIPE del primo trimestre 2020. Rinvio anche per i modelli INTRASTAT.

Il decreto Cura Italia (art. 62 del D.L. n. 18/2020) ha sospeso, per tutti i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli **adempimenti tributari** che scadono nel **periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

Fanno eccezione:

- da un lato, gli adempimenti relativi ai versamenti delle imposte e all'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, per i quali sono previste disposizioni *ad hoc*;
- dall'altro, gli adempimenti collegati alla predisposizione della dichiarazione precompilata (ad esempio, certificazioni uniche), per i quali opera il differimento previsto dall'art. 1 del D.L. n. 9/2020.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati **entro il 30 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni. Resta, peraltro, possibile eseguire spontaneamente gli adempimenti oggetto di rinvio prima del 30 giugno 2020, sia pure dopo la scadenza ordinaria, senza incorrere in sanzioni.

Adempimenti IVA dei soggetti residenti

Per i soggetti residenti, cioè con il **domicilio fiscale**, la **sede legale** o la **sede operativa nel territorio dello Stato**, la sospensione riguarda sia gli adempimenti **dichiarativi**, sia quelli **comunicativi** in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Nello specifico, si tratta:

- della trasmissione telematica della **dichiarazione IVA relativa all'anno 2019 (modello IVA 2020)**, in scadenza il 30 aprile 2020, e di tutti gli adempimenti connessi come, per esempio, gli eventuali ravvedimenti operosi, la richiesta del rimborso dell'eccedenza detraibile e la prestazione delle garanzie;
- della trasmissione telematica delle **istanze per il rimborso o la compensazione del credito IVA** del primo trimestre 2020 (**modello TR**), in scadenza il 30 aprile 2020;

- della trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle **liquidazioni periodiche** relative al primo trimestre 2020, in scadenza l'1° giugno 2020, cadendo il 31 maggio 2020 di domenica;

- come confermato dal comunicato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 20 marzo 2020, della trasmissione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (**modelli INTRASTAT**) aventi periodicità mensile o trimestrale, rispettivamente per gli elenchi relativi:

- a) ai mesi di **febbraio, marzo e aprile 2020**, in scadenza il 25 marzo 2020, il 27 aprile 2020 e il 25 maggio 2020;

- b) al **primo trimestre 2020**, in scadenza il 27 aprile 2020;

- della trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (**esterometro**) relative al primo trimestre 2020, in scadenza il 30 aprile 2020.

Nota bene

Riguardo alla proroga della presentazione dei modelli INTRASTAT, comunicato del 26 marzo 2020, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indicato che, al fine di aderire alla richiesta formulata dall'ISTAT di poter disporre di un flusso continuativo di informazioni necessarie alla predisposizione delle statistiche nazionali previste dalle disposizioni unionali, fatta salva la sospensione dell'adempimento e la sua effettuazione entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni, tutti gli operatori economici che, pure nell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, si trovassero nella condizione di poter ottemperare all'adempimento sono **invitati a voler comunque trasmettere** in via telematica gli elenchi riepilogativi **secondo le scadenze previste**.

Adempimenti IVA dei soggetti non residenti

In considerazione del riferimento ai soggetti che hanno il **domicilio fiscale**, la **sede legale** o la **sede operativa nel territorio dello Stato**, la sospensione al 30 giugno 2020 dei termini per gli adempimenti tributari

diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale non dovrebbe estendersi ai soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA in Italia:

- **direttamente**, ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972; ovvero
- per mezzo della nomina di un **rappresentante fiscale**, ai sensi dell'art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972.

Di conseguenza, gli adempimenti IVA in precedenza elencati con riguardo ai soggetti residenti vanno assolti nel rispetto dei termini ordinari, restando inteso che i soggetti non residenti, identificati nel territorio dello Stato direttamente o tramite rappresentante fiscale, sono esclusi dall'esterometro, in quanto l'adempimento è limitato ai soggetti ivi residenti o stabiliti (risposte agli interpelli dell'Agenzia delle Entrate n. 67 del 26 febbraio 2019 e n. 104 del 9 aprile 2019).

Fisco

Gli emendamenti al decreto Cura Italia

Sospensione dei termini anche per gli avvisi bonari

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Molti degli emendamenti presentati al decreto Cura Italia riguardano l'estensione del perimetro della sospensione dei tributi e, in particolare, la sospensione degli avvisi bonari. L'esclusione delle comunicazioni di irregolarità dall'ambito applicativo delle sospensioni costituisce una grave mancanza del decreto. Soprattutto se si considera che, in caso di mancato pagamento, seguirà la notifica della cartella di pagamento, con l'irrogazione delle sanzioni (del 30% anziché del 10%) e le eventuali azioni esecutive. La mancanza è stata rilevata anche dalla Corte dei Conti: secondo la magistratura contabile, la scelta di non bloccare anche i pagamenti connessi alla liquidazione delle dichiarazioni risulta poco comprensibile. Tali atti comportano oneri finanziari per i contribuenti poco compatibili con la gravità dell'emergenza economica in atto.

L'emergenza sanitaria da **Coronavirus** che interessa l'Italia, ma anche l'Europa e altri continenti, lascerà un segno indelebile. La BCE e l'Europa intera dovranno moltiplicare le energie per uscire da una situazione economica paragonabile a un dopoguerra. Sarà necessario attendere probabilmente la fine del mese di maggio per comprendere gli effetti, che rischiano di essere devastanti.

Le indicazioni provengono dalla Corte dei Conti, che è recentemente intervenuta prendendo anche posizione sui primi e recenti interventi del Governo messi in campo con il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020).

Gli avvisi bonari

Si è avviato l'iter di conversione in legge del D.L. n. 18/2020 (Atto Senato n. 1766) e sono stati presentati numerosi emendamenti presso le competenti Commissioni del Senato. Il numero delle proposte di modifica che saranno accolte dovrebbe però essere limitato. Tuttavia, buona parte degli interventi riguarda l'**estensione** del perimetro della **sospensione dei tributi**. Numerosi emendamenti hanno interessato la sospensione degli **avvisi bonari** che pure, nel periodo immediatamente precedente all'approvazione del decreto, è stata chiesta a più riprese dalle categorie economiche.

Si tratta di una **mancanza grave** del decreto, che non ne ha previsto la sospensione. Ciò soprattutto se si considera che, nell'ipotesi di mancato pagamento, seguirà la notifica della cartella di pagamento, con l'irrogazione delle sanzioni del 30% anziché del 10% e, laddove il mancato pagamento si protraesse, inizieranno le azioni esecutive.

Leggi anche Il decreto Cura Italia dimentica gli avvisi bonari

La mancanza è stata rilevata anche dalla Corte dei Conti. Secondo quanto affermato dalla magistratura contabile, la scelta di non bloccare anche i pagamenti connessi alla liquidazione delle dichiarazioni, risulta poco comprensibile. Infatti, tali atti comportano oneri

finanziari per i contribuenti poco compatibili con la gravità dell'emergenza economica in atto.

La struttura delle disposizioni sospensive

La Corte dei Conti ha tra l'altro criticato fortemente la "struttura" delle disposizioni che disciplinano la sospensione dei tributi. L'osservazione ha riguardato l'**estrema complessità del quadro normativo**, di riferimento di "non agevole ricomposizione". Il decreto Cura Italia è tale da poter ingenerare dubbi ed errori nei contribuenti.

La sospensione dei pagamenti dei tributi è disciplinata da una serie di provvedimenti che si accavallano l'uno con l'altro. Il D.L. n. 18/2020 si è sovrapposto al D.L. n. 9/2020. Inoltre, precedentemente con diversi D.P.C.M. sono stati sospesi i versamenti tributari nella zona rossa iniziale composta da un numero limitato di comuni della Lombardia.

Ne è conseguito un **sistema di sospensioni selettivo** collegato alla **residenza**, alla **sede legale**, alla **sede operativa**, alle **dimensioni** dei contribuenti e anche al **settore economico**.

In alcuni casi anche il **periodo temporale interessato è diverso**.

Ad esempio

Per un'agenzia di viaggi, una struttura alberghiera o una palestra il periodo di sospensione è compreso tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020. All'interno di tale arco temporale sono sospesi i versamenti delle ritenute operate sulle retribuzioni di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali. Invece, la sospensione dell'I-VA interessa esclusivamente la scadenza del 16 marzo 2020, oramai spirata.

Invece, per le altre attività economiche, non indicate dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020 la sospensione delle ritenute e dei contributi riguarda un arco temporale più limitato. In particolare, sono sospese le medesime ritenute e i contributi nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020. Conseguentemente, gli operatori dovranno presentarsi alla cassa e versare le

somme dovute relativamente alla scadenza del 16 aprile prossimo.

Tuttavia, e si tratta di un'altra deroga, se l'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta 2019, o dei compensi percepiti nello stesso periodo, avesse superato il limite di 2 milioni di euro, non troverà

applicazione neppure questa sospensione.

È questo il quadro normativo estremamente frammentato a cui fa riferimento alla Corte dei Conti che non rende agevole il compito degli operatori in una situazione in cui la gravità è senza precedenti.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Servizio di logistica integrata e beni immobili: la territorialità della prestazione ai fini IVA

Per verificare la territorialità ai fini IVA del servizio di logistica integrata relativo a un bene immobile assume rilevanza il fatto che la prestazione sia collegata a un bene immobile espressamente determinato e che l'immobile sia considerato elemento costitutivo, in quanto rappresenta un elemento centrale e indispensabile della prestazione in esame. Lo ha specificato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 96 del 27 marzo 2020 con cui ha fornito chiarimenti sulla territorialità IVA delle prestazioni di logistica integrata.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 96 del 27 marzo 2020 in tema di IVA e territorialità delle prestazioni di logistica integrata.

In materia di territorialità IVA, il Decreto IVA prevede che l'imposta sia dovuta nello Stato in cui è stabilito il **committente** ovvero il **prestatore**.

Tale regola trova una deroga per i servizi immobiliari, che sono tassabili nel luogo in cui è situato l'**immobile**, a nulla rilevando lo status di soggetto passivo o meno del committente.

A sua volta, si stabilisce che si considerano effettuate **nel territorio dello Stato** le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato.

Inoltre è stato chiarito a livello europeo cosa debba intendersi per **servizio relativo a un bene immobile**, ricomprendendo soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni.

Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:

- derivati da un bene immobile se il bene è un **elemento costitutivo del servizio** ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;

- erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene.

Dal punto di vista esemplificativo non rientrano come

servizi: il **magazzinaggio di merci** in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario.

Al fine di verificare la territorialità del **servizio di logistica integrata**, come evidenziato dalla Corte di giustizia assumono rilevanza le seguenti circostanze:

- in primo luogo che la prestazione deve essere collegata a un **bene immobile** espressamente determinato;

- in secondo luogo, bisogna verificare se l'immobile possa essere considerato **elemento costitutivo**, in quanto rappresenta un elemento centrale e indispensabile della prestazione in esame.

La Corte evidenzia che le prestazioni di servizi elencate nell'articolo 47 della direttiva IVA sono accomunate dal fatto che il bene immobile costituisce l'**oggetto del servizio** che riguarda l'uso o la sistemazione di un bene immobile oppure la gestione, compreso lo sfruttamento, e la valutazione dello stesso. Dal momento che la prestazione di stoccaggio non può essere considerata relativa alla sistemazione, alla gestione o alla valutazione di un bene immobile, la stessa può rientrare nell'ambito di applicazione del suddetto articolo 47 soltanto se viene riconosciuto al suo beneficiario il **diritto di utilizzare** in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato.

Ad esempio, se i beneficiari della **prestazione del servizio** non hanno alcun diritto di accesso alla parte dell'immobile in cui sono stoccate le loro merci o l'immobile sul quale o nel quale le medesime devono essere stoccate non costituisce un elemento centrale e indispensabile della prestazione di servizi, la prestazione di servizi di stoccaggio complesso non può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 della direttiva IVA, per cui il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile è il luogo in cui è situato il bene.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/03/2020, n. 96

Fisco

Dalle Dogane

Decreto Cura Italia e sospensione dei termini per procedimenti amministrativi: i chiarimenti delle Dogane

In tema di decisioni doganali gestite mediante customs decisions system, gli operatori economici sono invitati a non proporre nuove istanze che non abbiano i caratteri dell'assoluta eccezionalità, perché indifferibili e urgenti e qualora le domande dovessero comunque pervenire a sistema CDS, o fossero già pervenute senza che gli Uffici le abbiano ancora accettate, gli operatori sono invitati a ritirare le suddette mediante Trader Portal. Lo ha specificato l'Agenzia delle Dogane che con una nota del 27 marzo 2020 sulla sospensione dei termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, prevista dal Decreto Cura Italia.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un documento in data 27 marzo 2020 riguardante il D.L. n. 18 del 2020 e la **sospensione** dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei **procedimenti amministrativi**, sia ad istanza di parte sia con procedura d'ufficio, nonché dei termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previsto dall'ordinamento.

L'Agenzia delle Dogane ha specificato come tra i procedimenti d'interesse vanno inclusi quelli riferiti a tutte le autorizzazioni di cui al **Sistema delle Decisioni Doganali**, sia quelle gestite nell'ambito del Customs Decisions System (CDS) che al di fuori dello stesso.

In particolare, l'Agenzia ha disposto l'adozione di misure organizzative straordinarie relativamente alla gestione delle attività istruttorie ed autorizzative ai fini dell'ottenimento delle decisioni rilasciate mediante **Customs Decisions System**, delle **autorizzazioni AEO** e dello Status di esportatore autorizzato, nonché delle autorizzazioni di proroga dei termini di riesportazione di merci vincolate ai **Carnet ATA**.

Quanto alle decisioni doganali gestite mediante **customs decisions system**, è stato evidenziato che l'eventuale rilascio comporterebbe l'attivazione di **decisioni doganali** per cui non è realizzabile nell'immediato il concreto utilizzo e, di conseguenza, non si evince l'esistenza di una esigenza economica certa, posta a fondamento delle decisioni stesse, e pertanto si procederà come di seguito:

- gli **operatori economici** sono invitati a non proporre nuove istanze che non abbiano i caratteri dell'assoluta eccezionalità, perché indifferibili e urgenti;

- qualora le domande dovessero comunque pervenire a **sistema CDS**, o fossero già pervenute senza che gli Uffici le abbiano ancora accettate, si invitano gli operatori a ritirare le suddette mediante Trader Portal.

Aldilà di queste ipotesi, non si procederà

all'accettazione con la motivazione "misure di salvaguardia dell'azione amministrativa durante il periodo di emergenza sanitaria da **COVID-19**: sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi per tutti gli atti differibili e non urgenti".

Inoltre laddove l'istanza sia già stata proposta ed accettata dagli Uffici competenti, l'Ufficio potrà adottare un diniego, solo quando l'istruttoria non sia ad uno stadio già avanzato. L'operatore potrà, al termine del periodo emergenziale, riproporre l'istanza oggetto di diniego che sarà trattata con priorità:

- nel caso in cui l'istanza riguardi attività di operatori economici rientranti nei **codici ATECO** considerati essenziali in questo periodo straordinario, l'istruttoria verrà completata.

Gli **operatori**, non appena superata l'emergenza in corso, riproporranno l'istanza mediante **Trader Portal**, duplicando la domanda precedentemente proposta in modo che gli Uffici possano tener conto di tutti gli elementi di istruttoria già acquisiti e delle valutazioni già raggiunte ai fini del celere rilascio delle decisioni summenzionate.

Quanto alle autorizzazioni attive, si dispone che in tutti i casi di decisioni che prevedono un termine di **validità limitato**, di ammissione temporanea (TEA) e di uso finale (EUS)) e che abbiano una scadenza imminente (non oltre il 1 maggio), considerata sia la ratio con cui è stato emanato il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 sia le motivazioni per le quali il Codice Doganale dell'Unione introduce la possibilità di sospensione della validità delle decisioni su richiesta del titolare, si invitano gli operatori economici, laddove ne ravvisino la concreta necessità, a proporre istanza di sospensione sull'apposito portale.

Considerato che l'attività richiede una risposta da parte degli **Uffici delle dogane** competenti, gli operatori dovranno proporre tali istanze entro il 31 marzo, in modo che i funzionari preposti possano dar corso a tutte le richieste nel minor numero di giorni di presenza presso l'Ufficio, adempiendo così alle note misure di contenimento dell'emergenza in corso.

In relazione alla **validazione dei certificati** di circolazione FORM A, EUR.1, e/o EUR-MED, i Servizi della Commissione hanno comunicato che è possibile che gli stessi possano essere presentati in copia, salvo produzione dell'originale a cessazione dell'emergenza in corso.

Con riguardo ai **CARNET ATA**, è stato evidenziato che un Carnet ATA scaduto di validità può essere presentato all'Ufficio doganale per la "rimessa nei termini", entro 1 mese dalla scadenza dello stesso, al solo fine della riesportazione, o il titolare del Carnet, prima

della scadenza di validità dello stesso, potrà richiedere alla Camera di Commercio che ha emesso il precedente, un Carnet sostitutivo, che avrà un nuovo termine di validità di 1 anno dalla data di emissione.

Al fine di rendere valido tale **Carnet sostitutivo**, lo stesso dovrà essere presentato insieme al Carnet ATA originario alla dogana extra unionale del Paese di temporanea esportazione e all'Ufficio doganale dove è stato presentato per la temporanea importazione, o dove si trova la merce, per la presa in carico del nuovo Carnet e il contestuale appuramento dell'originario.

In ragione delle difficoltà di questo **periodo di emergenza**, relativamente allo svolgimento delle operazioni di riesportazione delle merci, nel caso in cui gli operatori non abbiano potuto ottemperare alle normali procedure, sarà possibile richiedere agli Uffici doganali, di prorogare i termini di riesportazione delle merci, anche oltre la **validità del Carnet**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, documento 27/03/2020, n. 100433

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Riserva di rivalutazione e scissione societaria parziale: la modalità di ricostituzione

Nell'ambito di una ricostituzione della riserva di rivalutazione iscritta in bilancio in capo alla beneficiaria di una scissione, laddove non sussiste più alcuna connessione tra le vicende giuridiche ed economiche dell'immobile oggetto di rivalutazione ed il trattamento fiscale della riserva in sospensione d'imposta, essendo decorso il "periodo di sorveglianza", alla riserva di rivalutazione si applica il criterio generale per cui la stessa riserva andrà ricostituita in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile, rispettivamente, attribuita alla società beneficiaria e rimasta alla società scissa. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 97 del 27 marzo 2020.

Con la risposta a interpello n. 97 del 27 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sulla ricostituzione della **riserva di rivalutazione** iscritta in bilancio in capo alla beneficiaria di una scissione.

Nello specifico si tratta di chiarire quale sia la corretta modalità di ricostituzione, nell'ambito di una **scissione societaria parziale** non proporzionale, della riserva di rivalutazione iscritta in bilancio, riserva che accoglie il

saldo attivo della **rivalutazione**, ai fini fiscali, dell'immobile strumentale di proprietà della società e che non è stata oggetto di affrancamento.

Il c. 9 dell'art. 173 del TUIR disciplina obblighi e modalità di **ricostituzione delle riserve** in sede di scissione e dispone che le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste.

Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi.

Sul punto, l'attribuzione alle beneficiarie dei **fondi di rivalutazione** monetaria deve avvenire, secondo la regola generale, in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile ed è invece applicabile il diverso regime di cui al secondo periodo del comma 9 citato solo quando la **sospensione d'imposta** sui fondi sia legata, oltre che alle vicende ad essi proprie, anche a quelle degli elementi a fronte dei quali si erano in origine costituiti.

In particolare, con specifico riferimento alla **riserva di rivalutazione** si prevede che nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al **costo del bene** prima della rivalutazione.

Il **"realizzo" del bene** rivalutato nel corso del periodo di "sospensione" comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione con la conseguenza che, da una parte, le plusvalenze e le minusvalenze dei beni saranno determinate senza tener conto del maggior **valore iscritto** in sede di **rivalutazione** e che, dall'altra, si considera "libera" la parte della riserva di rivalutazione riferibile ai beni oggetto di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

Decorso tale termine, quindi, il **costo fiscalmente riconosciuto** dei beni rivalutati, rispetto al quale determinare l'eventuale plusvalenza o minusvalenza da realizzo, terrà conto del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione e la riserva che accoglie il saldo attivo della rivalutazione stessa continuerà ad essere assoggettata al regime di sospensione d'imposta.

Quindi, l'eventuale "realizzo" del bene rivalutato,

spirato il termine del periodo di sorveglianza, non comporta il venir meno degli **effetti (fiscali) della rivalutazione**, ivi inclusi quelli relativi alla riserva in sospensione d'imposta, la cui sorte fiscale dipenderà unicamente dagli eventi ad essa strettamente correlati. Infatti nelle leggi di rivalutazione dei cespiti, è previsto un **"periodo di sorveglianza"** che, finché sussiste, determina una stretta connessione tra le vicende giuridiche ed economiche degli immobili rivalutati ed il trattamento fiscale della riserva in sospensione, nel senso che le sorti dei primi incidono sulla seconda e viceversa. Decorso il periodo di sorveglianza, la ripartizione di dette riserve avverrà in base al criterio generale.

Quindi laddove non sussiste più alcuna connessione tra le vicende giuridiche ed economiche dell'immobile oggetto di rivalutazione ed il **trattamento fiscale della riserva in sospensione** d'imposta, essendo decorso il c.d. "periodo di sorveglianza", alla riserva di rivalutazione si applica il criterio generale previsto dal primo periodo del comma 9 dell'articolo 173 TUIR, e pertanto la stessa **riserva** andrà ricostituita in proporzione alla quota di **patrimonio netto contabile**, rispettivamente, attribuita alla società beneficiaria e rimasta alla società scissa.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/03/2020, n. 97

Fisco

Dal CNDCEC

Azione disciplinare: quando inizia a decorrere il termine di prescrizione

In tema di prescrizione dell'azione disciplinare, il termine non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione. In particolare, l'evento, dal quale decorre il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare, non può essere riconducibile al momento dell'accertamento della contestazione da parte della Agenzia delle Entrate, atteso che la condotta valutabile, anche ai fini prescrizionali, è solo quella posta in essere dal professionista. Quindi ha chiarito il CNDCEC con il pronto ordini n. 22 del 12 marzo 2020 che l'evento, dal quale decorre il termine prescrizionale quinquennale, è costituito dalla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di competenza.

Il CNDCEC ha emanato il pronto ordini n. 22 del 12 marzo 2020 con cui sono stati forniti chiarimenti in tema di prescrizione dell'azione disciplinare.

E' stato chiesto se il termine di cinque anni di prescrizione dell'azione disciplinare decorre dalla data del fatto ovvero dalla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente all'anno di competenza delle imposte, oppure dalla data di accertamento della contestazione dell'errore o dell'omissione fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'esercizio dell'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare, e il termine non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione.

Nelle ipotesi in cui la condotta perseguibile si sia protratta nel tempo il decorso della prescrizione ha inizio dal momento di cessazione di siffatta condotta.

Il termine pertanto non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione. In particolare, l'evento, dal quale decorre il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare, non può essere riconducibile al momento dell'accertamento della contestazione da parte della Agenzia delle Entrate, atteso che la condotta valutabile, anche ai fini prescrizionali, è solo quella posta in essere dal professionista.

Pertanto, l'evento, dal quale decorre il termine prescrizionale quinquennale, è costituito dalla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di competenza.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, pronto ordini 12/03/2020, n. 22

Fisco

Dal CNDCEC

Una STP non può partecipare ad altra STP

Mentre è consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è precluso invece partecipare a più STP. Lo ha ricordato il CNDCEC con il pronto ordini n. 31 del 20 marzo 2020 con cui ha sottolineato che di conseguenza sembra esclusa la possibilità che una STP partecipi ad altra STP, poiché, in tal modo, verrebbe ad essere indirettamente elusa la regola per cui la

partecipazione del socio è

consentita esclusivamente in una STP.

Il CNDCEC ha pubblicato il pronto ordini n. 31 del 20 marzo 2020 con cui ha chiarito se con il conferimento di una **STP** in una newco (sempre STP) possa essere mantenuto il numero di **iscrizione all'Albo** della conferente.

La normativa prevede che la partecipazione ad una STP è incompatibile con la **partecipazione ad altra STP**.

In tal caso è stato precisato che **l'incompatibilità della partecipazione** del socio a più società professionali si determina anche nel caso di STP multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell'iscrizione della società all'Ordine di appartenenza.

Pertanto, mentre sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività **professionale** anche in forma individuale o associata, allo stesso è precluso **partecipare a più STP**. Per cui sembrerebbe esclusa la possibilità che una STP partecipi ad altra STP, considerato che, in tal modo, verrebbe ad essere **indirettamente elusa** la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente in una STP.

L'incompatibilità del socio viene meno alla data in cui il **recesso del socio**, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla STP producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale. Il mancato rilievo o la mancata rimozione della **situazione di incompatibilità**, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'Albo tenuto presso l'Ordine, integrano illecito disciplinare sia per il singolo professionista, sia per la STP.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, pronto ordini 20/03/2020, n. 31

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Patent Box: come presentare la rinuncia a fronte di istanza di ruling già presentata

In tema di patent box, per il primo periodo di imposta di applicazione del regime di autoliquidazione, il contribuente che intende rinunciare alla procedura di Patent box deve comunicare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in corso alla data

del 1 maggio 2019 tramite PEC o raccomandata a/r indirizzata all'Ufficio presso il quale è incardinata la trattazione dell'istanza, l'espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione della stessa. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 99 del 27 marzo 2020.

Con la risposta a interpello n. 99 del 27 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di rinuncia a fronte di **istanza di ruling** già presentata. Come è noto, il Decreto Crescita, all'articolo 4 ha modificato il regime opzionale di tassazione agevolata, **Patent Box**, dei redditi derivanti dall'utilizzo di alcuni beni immateriali, introdotto dall'art. 1, commi da 37 a 45, della Legge n. 190 del 2014.

Il nuovo Regime opzionale di **autoliquidazione** consente, in tutti i casi di utilizzo diretto del bene, in alternativa all'accordo con il Fisco, di autoliquidare il beneficio in dichiarazione, purché il Contribuente predisponga il set informativo richiesto.

In tal modo si consente a coloro che abbiano una procedura di **Patent box** in corso riferibile ad esercizi antecedenti a quello di entrata in vigore del D.L. Crescita di fruire del Regime di autoliquidazione anche per tali periodi, purché non sia stato concluso il relativo accordo.

La condizione per accedere **all'autoliquidazione**, per periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore del D.L. Crescita, è costituita dalla sussistenza di una procedura di Patent box pendente.

Non si ritiene sussistente una procedura di **Patent box** in corso laddove sia stato adottato un provvedimento di formale chiusura della stessa per mancato accordo, né qualora l'istanza di accesso alla predetta procedura sia decaduta per mancata integrazione della documentazione nei termini previsti dalla relativa disciplina.

Non potrà, altresì, considerarsi sussistente una procedura che sia stata dichiarata dall'Ufficio inammissibile o improcedibile in via definitiva.

Tra l'altro per il primo periodo di imposta di applicazione del regime di autoliquidazione, è stato chiarito che il contribuente che intende **rinunciare** alla **procedura di Patent box** deve comunicare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in corso alla data del 1 maggio 2019 tramite PEC o raccomandata a/r indirizzata all'Ufficio presso il quale è incardinata la trattazione dell'istanza, l'espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione della stessa. Il Contribuente che abbia espresso e comunicato tale volontà deve altresì predisporre il set documentale che supporti la ricostruzione del beneficio in relazione a ciascuno di tali periodi e comunicarne il possesso nella

medesima dichiarazione dei redditi.

La rinuncia deve riguardare la procedura di Patent box nella sua interezza e detta **rinuncia** non può essere di tipo parziale, ovvero limitata ad alcuni beni immateriali tra quelli che rientrano nel perimetro del ruling.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/03/2020, n. 99

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Scissione societaria asimmetrica: quando non costituisce un'operazione abusiva

E' fiscalmente neutrale ai fini delle imposte sui redditi l'operazione di scissione societaria parziale non proporzionale, "asimmetrica", di una società a favore di una società preesistente, alla quale verrà assegnata una parte del patrimonio della società scissa, poiché non vi è il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 98 del 27 marzo 2020.

L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 98 del 27 marzo 2020 ha fornito chiarimenti in tema di valutazione anti-abuso di un'operazione attuata attraverso una **scissione**.

Nello specifico, la fattispecie oggetto dell'esame anti-abuso da parte dell'Agenzia delle Entrate riguarda una scissione parziale non proporzionale (c.d. "**asimmetrica**") di una società a favore di una società preesistente, alla quale verrà assegnata una parte del patrimonio della società scissa, composta dal ramo d'azienda, locato alla stessa società beneficiaria, tale per cui, il relativo contratto di affitto si estinguerà per confusione, ivi inclusa la proprietà di una parte dell'immobile strumentale, e da altre poste contabili attive e passive, che saranno definite all'atto della predisposizione del progetto di scissione.

In tal modo, le partecipazioni al capitale della **società beneficiaria** saranno assegnate all'attuale socio che intende effettuare l'operazione, il quale fuoriuscirà definitivamente dalla compagine sociale del soggetto dante causa (la società scissa), che diventerà una società unipersonale e verrà trasformata in una società a

responsabilità limitata.

È, altresì, prevista la successiva trasformazione in società a responsabilità limitata della **società beneficiaria**.

Il patrimonio sociale della società scissa sarà suddiviso in parti uguali tra la società scissa e la società beneficiaria, senza alcun conguaglio né tra la società scissa e la società beneficiaria, né tra i soci; le **quote** delle società partecipanti alla scissione, successivamente alla prospettata operazione, non saranno oggetto di **cessione** a terzi e soggetti terzi non entreranno nelle compagini sociali mediante conferimento o altre operazioni; inoltre, la società beneficiaria non usufruisce di un sistema di tassazione agevolato.

Per tale ragione è stato ritenuto che si tratti di **operazioni fiscalmente neutrali** ai fini delle imposte sui redditi prospettate di **scissione societaria** e successiva trasformazione in società di capitali non comportino il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

La **scissione "asimmetrica"** appare, infatti, un'operazione fisiologica finalizzata a consentire agli attuali soci della società scissa di continuare ad esercitare separatamente ciascuno la propria attività imprenditoriale, mentre la successiva trasformazione in società di capitali consente lo svolgimento dell'attività d'impresa con una differente veste giuridica.

Rimane fermo che entrambe le operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni normative del TUIR e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/03/2020, n. 98

Fisco

Dal CNDCEC

Status di sospeso: quando può essere comunicato ad una compagnia di assicurazione

La comunicazione circa lo status di sospeso ad una compagnia di assicurazione è giustificata dalla possibilità o meno di attivazione della polizza assicurativa, in relazione alla clausola contrattuale che esclude la copertura assicurativa dell'iscritto

laddove sospeso dall'esercizio professionale. Lo ha evidenziato il CNDCEC con il pronto ordini n. 26 del 20 marzo 2020 con cui ha specificato che ciascun Consiglio può valutare la facoltà di comunicare i provvedimenti disciplinari degli iscritti anche ad altri Uffici o soggetti non previsti dalla normativa, avendo cura di rispettare i principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati.

Con il pronto ordini n. 26 del 20 marzo 2020 il CNDCEC ha fornito chiarimenti sullo **stato di sospeso di un iscritto**.

In particolare, è stato chiesto come debba procedere l'Ordine in merito ad una richiesta di una compagnia di assicurazione finalizzata a conoscere eventuali **periodi di sospensione** in capo ad un iscritto in quanto il medesimo, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento da parte di un proprio cliente, ha coinvolto la compagnia assicuratrice per essere manlevato, atteso altresì che la suddetta assicurazione necessita di tale informazione poiché la copertura assicurativa non opera se il professionista nel periodo di riferimento non è abilitato a svolgere l'attività professionale, si osserva al riguardo quanto segue.

Occorre evidenziare che quanto alla facoltà per il Consiglio dell'Ordine di **comunicare** i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei propri iscritti anche ad altri soggetti non contemplati dall'Ordinamento professionale, si è pronunciato il **Garante per la protezione dei dati personali**, che ha espressamente precisato come il Codice in materia di protezione dei dati personali consente agli Ordini professionali di mettere a disposizione di soggetti pubblici e privati, e diffondere, anche mediante reti di comunicazione elettronica, i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che, secondo le disposizioni legislative o regolamentari di settore, devono essere inseriti nei rispettivi **albi**. Quindi può essere menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la **sospensione** o che incidono sull'esercizio della professione, purché il trattamento riguardi informazioni corrette, complete ed aggiornate. La facoltà di comunicare le informazioni personali relative agli iscritti deve essere valutata da ciascun **Ordine**, avendo cura di rispettare i principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati e senza la necessità di effettuare comunicazioni al Garante.

Di conseguenza ciascun Consiglio può valutare la facoltà di **comunicare i provvedimenti** disciplinari degli iscritti anche ad altri Uffici o soggetti non previsti dalla normativa, avendo cura di rispettare i principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati.

La **comunicazione** circa lo status di sospeso è

ulteriormente giustificata dalla possibilità o meno di attivazione della polizza assicurativa, in relazione alla clausola contrattuale che esclude la copertura assicurativa dell'iscritto laddove sospeso dall'esercizio professionale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, pronto ordini 20/03/2020, n. 26

Fisco

dal CNDCEC

Coronavirus, riduzione del PIL tra 85 e 100 miliardi per ogni mese di durata del lockdown

Per ogni mese di durata del "lockdown" si avrà una potenziale riduzione del PIL tra 85 e 100 miliardi. Lo ha evidenziato il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili con un comunicato stampa del 27 marzo 2020 in cui segnala che non è importante tanto varare uno, due o tre decreti da 25 miliardi ma mettere in campo una strategia che metta al centro anzitutto il tema della liquidità con cui assicurare i consumi essenziali delle famiglie e la filiera dei pagamenti tra gli operatori economici.

Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa in data 27 marzo 2020 in merito alla potenziale **perdita del PIL** tra gli 85 e 100 miliardi per ogni mese di lockdown.

E' stato specificato che dall'analisi delle **attività economiche** di cui è stata disposta la chiusura per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da **COVID-19** emerge che queste avevano contribuito alla formazione del PIL dell'anno scorso per il 34,42%.

Tra l'altro quelle rientranti in settori per i quali è stata disposta una **chiusura parziale**, limitata ad alcune attività soltanto, avevano contribuito per il 23,39%. Invece avevano contribuito per il restante 42,19% le attività economiche per le quali è rimasto consentito il pieno svolgimento.

Questa è l'analisi che emerge dal CNDCEC rispetto ai dati **ISTAT** relativi **all'anno 2019**.

In particolare, il CNDCEC utilizza il simbolo del "**semaforo del PIL**" rosso, per le attività dei settori economici interamente chiusi; giallo, per le attività dei settori economici chiusi solo parzialmente; verde, per le attività dei settori economici giudicati essenziali e evidenzia come, dei 1.787 miliardi di euro di PIL

2019:

-754 miliardi sono riconducibili ad attività di settori economici giudicati **essenziali**,

-615 miliardi sono riconducibili ad attività di settori economici **chiusi per COVID-19**;

-418 miliardi sono riconducibili ad attività di settori economici **parzialmente chiusi** per COVID-19.

Questi numeri portano a ritenere che dal lato della produzione vi sarà un **crollo del PIL** nell'ordine del 60-70% nel periodo di blocco, tenuto conto che anche molte delle **attività economiche** consentite sono comunque penalizzate in modo fortissimo, sul lato dei consumi e della domanda.

Di conseguenza si avrà una potenziale **riduzione del PIL** tra 85 e 100 miliardi per ogni mese di durata del "lockdown" nell'assetto attuale. Ovviamente sono somme che evidenziano come un periodo di lockdown superiore a due mesi comporta conseguenze molto negative.

Inoltre il Presidente del CNDCEC, Massimo Miani, ha evidenziato che è del tutto evidente che servono provvedimenti che partano dalla consapevolezza di questi numeri e che siano connotati da un coraggio e una capacità di visione di quello che sarà lo scenario economico nei 12-18 mesi di **convalescenza dell'economia**, una volta terminata la fase più acuta della crisi sanitaria.

Infatti, non è tanto varare uno, due o tre **decreti da 25 miliardi** ma mettere in campo una strategia che metta al centro anzitutto il tema della **liquidità** con cui assicurare i **consumi essenziali** delle famiglie e la filiera dei pagamenti tra gli operatori economici fino a quando la macchina, mentre l'apparato produttivo riparte e in parte, si reinventa.

Tra l'altro le recenti riflessioni di Mario Draghi sul Financial Times mostrano questa consapevolezza.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 27/03/2020,

Fisco

Dal CNDCEC

Formazione professionale: gli Ordini potranno offrire webinar di formazione

Gli Ordini ed i Soggetti autorizzati potranno offrire webinar di formazione agli iscritti nell'albo al fine di continuare ad assicurare l'erogazione della formazione professionale. Lo ha reso noto il CNDCEC

mediante la pubblicazione dell'informativa n. 28 del 26 marzo 2020, con cui ha specificato che infatti l'emergenza COVID-19 impedisce lo svolgimento della formazione "in aula" ed è stata prevista la possibilità di webinar di formazione per gli iscritti all'albo in virtù dell'impossibilità di riconvertire tutta l'offerta formativa in modalità e-learning.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 28 del 26 marzo 2020, sulla possibilità di offrire **webinar** di formazione agli iscritti nell'albo.

Come è noto l'emergenza COVID-19 impedisce lo svolgimento della **formazione "in aula"** e in virtù dell'impossibilità di riconvertire tutta l'offerta formativa in modalità e-learning, è stato stabilito in via eccezionale fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica, che gli Ordini ed i Soggetti autorizzati potranno offrire **webinar di formazione** agli iscritti nell'albo al fine di continuare ad assicurare l'erogazione della formazione professionale.

Questa possibilità di erogazione della formazione non è prevista dal Regolamento FPC e non è da considerarsi un'attività formativa a distanza.

In particolare, l'Ordine, nella richiesta di accreditamento tramite portale del CNDCEC dovrà indicare la tipologia di evento "Videoconferenza".

Inoltre l'Ordine che vorrà offrire **webinar di formazione**, visto che non potrà rilevare le presenze, dovrà rendere immediatamente disponibile ai partecipanti il form attraverso il quale autocertificare la fruizione dell'evento, provvedere ad acquisire tutte le **autocertificazioni** degli iscritti nell'albo che abbiano seguito il webinar e comunicare l'elenco dei partecipanti al Consiglio Nazionale attraverso il portale della formazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 26/03/2020, n. 28

Fisco

La circolare n. 7/E

Decreto Cura Italia e Patent Box: i chiarimenti sulla sospensione dei termini per gli enti impositori

Nel periodo di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori prevista dall'8 marzo al 31 maggio del 2020 dal Decreto Cura Italia, è possibile presentare istanze di patent box esclusivamente per via telematica mediante l'utilizzo

della posta elettronica certificata della Direzione Centrale, Regionale o Provinciale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Lo ha specificato l'Agenzia dell'Entrate con la circolare n. 7 del 27 marzo 2020, con cui ha chiarito come debbano operare anche gli Uffici della stessa Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 7 del 27 marzo 2020, con cui ha fornito chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del **patent box**.

Sospensione dei termini per le attività degli uffici degli enti impositori

Il **Decreto Cura Italia** ha disposto la **sospensione** dall'8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, c. da 37 a 43, della L. n. 190 del 2014.

Di conseguenza sono **sospesi** i termini previsti dalle disposizioni che disciplinano:

- gli **accordi preventivi** per le imprese con attività internazionale;
- le **rettifiche in diminuzione** del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento;
- la procedura di **accordo preventivo** connessa all'utilizzo di determinati beni immateriali (patent box).

In particolare si prevede che le imprese con **attività internazionale** hanno accesso a una procedura finalizzata alla stipula di **accordi preventivi**, con principale riferimento ai seguenti ambiti:

- preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del **valore normale** dei **prezzi** di trasferimento e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza;
- applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
- valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una **stabile organizzazione** situata nel territorio dello Stato;
- applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e **royalties** e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

Per quanto riguarda la **rettifica in diminuzione** del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di

trasferimento, si ritiene che la sospensione dei termini riguardi esclusivamente la procedura contenuta nell'articolo 31-quater lettera c) del d.P.R. n. 600 del 1973 per cui la rettifica può essere riconosciuta a seguito di **istanza** da parte del contribuente.

Con riferimento, infine, alla disciplina del **patent box**, si consente ai soggetti titolari di reddito d'impresa di optare per il regime di **esclusione dal reddito imponibile** di una parte dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Nell'ipotesi di utilizzo diretto dei beni indicati, il loro contributo economico alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione dal **reddito imponibile** a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito **accordo**.

Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un **apposito accordo** con l'Agenzia delle entrate.

I termini previsti da tutte queste norme e ancora pendenti alla data dell'8 marzo 2020 sono dunque **sospesi** fino al 31 maggio 2020. Essi riprenderanno a decorrere dal **1° giugno 2020**. In analogia con quanto previsto per le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, nel predetto periodo le **istanze di accordo preventivo unilaterali**, bilaterali o multilaterali possono essere inviate per **via telematica** esclusivamente attraverso l'impiego di posta elettronica certificata. I termini per la **notifica delle risposte** da parte dell'Agenzia delle entrate previsti dalle relative disposizioni iniziano a decorrere dal 1° giugno 2020.

Allo stesso modo, nel periodo di sospensione è possibile presentare **istanze di patent box** esclusivamente per via telematica mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata della Direzione Centrale, Regionale o Provinciale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Cosa accade alle procedure in corso

Tutti i termini previsti dalle procedure di **accordo preventivo** sono in generale sospesi; di conseguenza, il termine di **trenta giorni** entro il quale deve essere comunicata l'ammissibilità, l'inammissibilità, ovvero l'improcedibilità dell'istanza eventualmente non scaduto alla data dell'8 marzo ricomincia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del

periodo di sospensione.

Qualora, invece, l'istanza sia stata presentata durante il **periodo di sospensione** dei termini, il termine di trenta giorni entro il quale deve essere comunicata l'**ammissibilità**, l'**inammissibilità** ovvero l'improcedibilità dell'istanza inizierà a decorrere dal 1° giugno. Qualora un contribuente abbia l'esercizio a cavallo d'anno e la chiusura del periodo d'imposta si verifichi durante il **periodo di sospensione**, sarà possibile ottenere il riconoscimento degli effetti **dell'accordo unilaterale** o bilaterale di cui all'articolo 31-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 per detto periodo d'imposta in chiusura, anche se l'istanza sia stata presentata dopo la chiusura dell'esercizio ma nel rispetto del periodo di sospensione.

Per gli Uffici dell'Agenzia delle entrate si prevede che potranno svolgere le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze di **accordo preventivo**. Innanzitutto è consentito per il contribuente e per l'Agenzia fornire le risposte o compiere gli atti previsti dalla specifica procedura, senza che ciò comporti in generale la rinuncia ai benefici della **sospensione dei termini**.

Per le procedure di **gestione del procedimento** di accordo preventivo in questo periodo emergenziale, che tuttavia vanno svolte accordando priorità all'esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, può essere utilizzata la procedura "a distanza".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, circolare 27/03/2020, n. 7

Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Cesare Damiano

Governo e Sindacati uniti contro il Coronavirus. In più, un'altra strada...

di Cesare Damiano - Già Ministro del Lavoro e Presidente della Commissione Lavoro della Camera Unirsi per trovare, attraverso il confronto, le soluzioni più opportune. In questo senso, le parti sociali hanno sottoscritto con il Governo un protocollo per contrastare l'epidemia di Covid-19 nei luoghi di lavoro. Nel protocollo si parla di prevenzione, di sanificazione degli ambienti di lavoro, dell'uso dei dispositivi di protezione individuale, dell'adozione di metodi di organizzazione alternativi alla presenza negli uffici e nelle officine, di estensione degli ammortizzatori sociali a tutto il personale delle aziende... Ma non basta. Riprendiamo il decreto 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: è necessario un suo aggiornamento. Gli accadimenti di questi giorni dimostrano che dobbiamo definire il rischio epidemia come una forma di pericolo imminente in qualsiasi momento. Per non essere impreparati!

“È necessario unirsi, non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme.” Questo aforisma di **Johann Wolfgang Goethe** dipinge nel modo più efficace la necessità che questo Paese ha davanti a sé. Unirsi, non nel senso di rinunciare alla dialettica politica e istituzionale: tutt'altro. La dialettica non è solo l'architrave della democrazia, ma anche il metodo per la ricerca delle soluzioni.

Unirsi per trovare, attraverso il confronto, le soluzioni più opportune.

In questo senso, il 14 marzo scorso, le parti sociali hanno sottoscritto un Protocollo in merito all'implementazione di efficaci misure di precauzione da adottate per contrastare l'epidemia di **Covid-19** nei **luoghi di lavoro**.

Quanto sia delicata la questione è ovvio.

Perché, per quanto possibile, si deve evitare un conflitto tra l'inderogabile, umano **diritto alla salute** di lavoratrici e lavoratori e il mantenimento dell'**operatività** delle **imprese** in un Paese nel quale il sistema economico è già messo a dura prova dalla sua fragilità strutturale. Ciò, ancor più nei giorni in cui si sta accendendo una brutale recessione globale. In poche parole, come sintetizza la premessa al documento sottoscritto dalle parti sociali - invitate a confrontarsi sulla questione dal presidente del Consiglio dei Ministri con il sostegno dei ministri della Salute, dell'Economia, del Lavoro e dello Sviluppo Economico - che recita: “La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano **adeguati livelli di protezione**”. È nato così un piano composto da **tredecim linee guida**. Al centro, l'adozione di **protocolli di sicurezza** indirizzati a evitare il contagio, accompagnati da **indicazioni operative** relative a tale forma di sicurezza in ambienti di lavoro non sanitari. Si parla, in sintesi, di modalità operative relative ad ambiti come l'ingresso

nell'ambiente di lavoro, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, caratteristiche degli spazi comuni e, naturalmente, sorveglianza sanitaria.

Come buona prassi in merito a salute e sicurezza sul lavoro, è riconosciuta grande **importanza all'informazione**: le aziende devono informare i lavoratori in merito alle disposizioni delle autorità pubbliche, rendendo disponibili e chiaramente visibili materiali sull'argomento.

Prima priorità, la **prevenzione**: come l'obbligo di rimanere a casa quando si manifestano alterazioni della temperatura corporea o se si avvertono sintomi influenzali. Chiaro l'invito a rapportarsi con la catena sanitaria pubblica a partire dai medici di famiglia. Per poi passare alle azioni di prevenzione nei luoghi di lavoro come i controlli della temperatura nel momento dell'accesso in azienda e l'interdizione per chi, negli ultimi 14 giorni, possa essere stato in contatto con persone positive al Coronavirus o in aree di epidemia.

Sono, ancora, regolate le modalità di accesso dei fornitori: per il loro transito vanno definiti modalità e percorsi opportuni insieme ai tempi di consegna, in modo tale da ridurre i contatti con il personale. Ove possibile, gli autisti devono restare a bordo dei mezzi e ne viene evitato l'accesso a locali e uffici.

Un punto fondamentale è la **sanificazione e pulizia giornaliera** degli **ambienti di lavoro** e delle aree comuni. Con una forte enfasi sulle precauzioni igieniche da curare costantemente da parte di tutti gli addetti. Va, inoltre, ben regolato l'accesso a spazi come mense aziendali, spogliatoi, aree fumatori, con un contingentamento delle presenze e dei tempi di permanenza e una regolazione chiara delle distanze da mantenere.

Vi è poi il capitolo - abbiamo visto nelle cronache quanto sia critico - dei **dispositivi di protezione individuale** (DPI). È resa obbligatoria la mascherina per chiunque lavori a meno di un metro di distanza

dai colleghi. Analogamente, è d'obbligo l'utilizzo di altri DPI: guanti, occhiali, tute, cuffie e camici, che devono essere conformi alle disposizioni scientifiche e sanitarie. E si deve - è necessario metterlo in evidenza - riflettere su quanto sia difficile, in questa fase, rintracciare DPI a norma e a prezzi congrui. Credo sia una questione politica rilevante l'avvio di produzioni anche nazionali e la distribuzione sul mercato di dispositivi che sono fondamentali nella vita quotidiana e non solo lavorativa.

Alla adozione delle misure di prevenzione segue la **gestione** dei possibili **casi di infezione**. Se in un addetto emergono sintomi collegabili al Coronavirus, oltre al suo isolamento, si dovrà procedere anche a quello delle persone con le quali è stato in contatto e andranno attivate le autorità competenti e i numeri di emergenza forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L'**impresa** diviene, dunque, **soggetto attivo** del sistema di risposta all'allarme Coronavirus.

La vicenda dell'epidemia ha portato in primo piano anche l'adozione di **metodi di organizzazione del lavoro** alternativi - o riduttivi - alla presenza negli uffici e nelle officine. In primo luogo, con la rinuncia alle riunioni così come all'erogazione di formazione in aula. Ove necessario, si favorisce l'adozione di orari scaglionati per ridurre al minimo i contatti tra colleghi. Va, in questo senso, rivista la turnazione e si devono rimodulare i livelli produttivi. Di conseguenza, si apre il capitolo del "lavoro da casa", ossia, dello **smart working**. La modalità di lavoro da remoto deve essere adottata per tutte le attività nelle quali si può operare a distanza. Nel caso si giunga alla necessità di adottare gli **ammortizzatori sociali**, le parti hanno convenuto di valutare sempre la possibilità, mediante rotazioni, che essi riguardino tutto il personale.

Questo, in sintesi, il panorama delle azioni condivise dalle parti sociali.

Ora, questo primo **Protocollo** risponde alla logica espressa da Goethe nel suo aforisma che abbiamo citato all'inizio. Quel far qualcosa che si è concretizzato

in un'**unità di intenti e di azioni** tra le **parti sociali** e il **Governo**. Pochi giorni più tardi, lo sviluppo del dibattito intorno all'emanazione del D.P.C.M. 22 marzo - che ha definito quali fossero le produzioni essenziali e quelle non essenziali - ha aperto una fase diversa con l'accendersi di un duro dibattito in merito alla chiusura delle fabbriche e delle attività. Qui, le **imprese** e i **sindacati dei lavoratori**, hanno espresso **priorità** anche comprensibilmente **diverse**, che andavano ricomposte. È, d'altronde, oggettivo che mai nella storia si è dovuto stilare un elenco che distinguesse, tra tutte le attività produttive, quelle essenziali e quelle no. Facendolo, per di più, nelle more di una strettissima urgenza.

Il 25 marzo, nel **confronto tra sindacati e Governo**, è giunta la soluzione. I **codici Ateco** sono stati **ricodotti** alle **attività essenziali**: questo consente di non mettere in contrapposizione tutela della salute dei lavoratori e attività produttive. Secondo l'Istat, le imprese le cui attività non sono state sospese fino a oggi risultano essere il 48,7%, cioè circa 2,2 milioni rispetto a un totale di 4,5 milioni di aziende. Dopo questa ulteriore intesa, il **Protocollo** stipulato tra le parti sociali **prende forza** e deve trovare **piena applicazione** per quanto riguarda le **misure di prevenzione**.

Una considerazione conclusiva. Quando ero ministro del Lavoro del secondo Governo Prodi, ho promosso il **decreto 81**, Testo Unico su Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Oggi, mi sento di sostenere - al di là del fatto che debba essere **attuato** nella sua interezza, cosa **non ancora avvenuta** a quasi dodici anni dalla sua promulgazione - che i fatti dimostrano quanto sia **necessario** un suo **aggiornamento**. Nel senso che gli accadimenti di questi giorni dimostrano che dobbiamo definire il **rischio epidemia** - e pandemia - come una forma di **pericolo** chiaro ed imminente in **qualsiasi momento**.

La nostra intera organizzazione sociale si è dimostrata impreparata e terribilmente vulnerabile. Ciò vale per ogni aspetto della nostra vita e dei nostri rapporti sociali. Ancor più, vale per il lavoro.

Lavoro e Previdenza

Per i datori di lavoro

Privacy e diritto alla salute dei dipendenti: attenzione ai limiti

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

I datori di lavoro dovrebbero informare il personale sui casi di Coronavirus e adottare misure di protezione, ma non dovrebbero comunicare più informazioni del necessario. Se occorre indicare il nome di chi ha contratto il virus (qualora il diritto nazionale dello Stato membro lo consenta), il dipendente deve esserne informato in anticipo. E' una delle indicazioni fornite dal Comitato europeo per la protezione dei dati-EDPB nella dichiarazione sul trattamento dei dati personali, anche in ambito lavorativo, a seguito dell'epidemia da Coronavirus.

La necessità di contenere la diffusione della pandemia da **Coronavirus** ha portato all'adozione di molteplici misure emergenziali che, in piena legittimità, hanno oggettivamente "compresso" la sfera di **libertà personale e d'impresa**. E sul tema della **privacy** torna a parlare il Garante della privacy italiano alle cui dichiarazioni fanno eco quelle del **Comitato europeo per la protezione dei dati** sulla tutela dei dati personali anche in ambito lavorativo.

Privacy e diritto alla salute

"In momenti come questo, certamente eccezionale, ci sono naturali e dovute **limitazioni alla privacy**. E alle nostre libertà. Tutto ciò va valutato bilanciando le limitazioni con un altro fondamentale diritto individuale e interesse collettivo: quello alla salute". Lo ha dichiarato il Garante per il trattamento dei dati personali italiano, **Antonello Soro**, rammentando a tutti che la privacy non è un diritto in contrasto con quello alla salute pubblica. Le **misure** sin qui adottate dal Governo, che - pure - incidono sulla sfera della riservatezza, sono pienamente legittime. E tuttavia ogni ulteriore misura, a partire dall'ipotesi del **tracciamento dei telefoni cellulari dei cittadini**, per essere legittima, rispetto alla Costituzione, prima ancora che al GDPR, deve essere attentamente vagliata e ponderata.

Il Garante della privacy - alla luce delle molteplici notizie ed anticipazioni, oltre che di affermazioni imprecise riguardo al rapporto tra privacy e salute pubblica - ha invitato a non "alimentare disinformazione e luoghi comuni".

La privacy non è un ostacolo all'efficace azione di prevenzione del contagio "né, tantomeno, un lusso cui, secondo taluni, si dovrebbe rinunciare in tempi di emergenza". La tutela dei dati personali e della sfera di riservatezza dei cittadini, come chiarito anche dalla **Carta dei Diritti Fondamentali** dell'UE (e dalla Costituzione italiana) è "un diritto di libertà" che, come ogni diritto costituzionalmente garantito, è soggetto a bilanciamento con altri beni giuridici e diritti

con in quali venga "in contatto" e in contrasto.

La "duttilità" del diritto e, quindi, la sua capacità di adeguamento al contesto in cui opera, anche attraverso le deroghe "necessarie e proporzionate", che non intacchino il nocciolo duro dei diritti fondamentali, è "la più grande forza della democrazia". Entrando poi nel merito dell'emergenza, è possibile contemplare **ogni deroga purché** compatibile col quadro costituzionale e a condizione che nessuna di tali deroghe sia "irreversibile".

Sul tema della **geolocalizzazione dei contagiati** poi, il Garante premette che - dal momento che le misure ipotizzate sono molto diverse tra loro - i Governi (e non certo le Regioni o le Amministrazioni locali) dovrebbero valutare le misure secondo un **criterio di "gradualità"**, preferendo quelle che, a parità di efficacia a fini di prevenzione, siano meno invasive della privacy. In ogni caso, qualunque proposta dovrà essere preceduta da una rigorosa analisi di efficacia e supportata da un'adeguata previsione normativa comprensiva di garanzie significative per gli interessati, tra le quali anche una tutela giurisdizionale effettiva rispetto a possibili violazioni.

Trattamento dei dati in ambito lavorativo

Il 19 marzo scorso, l'EDPB ha emanato inoltre una Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'epidemia di COVID-19.

Il Garante UE ha chiarito che il GDPR non ostacola l'adozione di misure per il contrasto della pandemia e, tuttavia, sottolinea che, anche in questi "momenti eccezionali", **titolari e responsabili del trattamento** devono garantire la protezione dei dati personali degli interessati. Tenendo conto della garanzia di liceità del trattamento e rammentando che qualsiasi misura adottata deve rispettare i principi generali del diritto e non può essere irrevocabile.

Quanto alla liceità del trattamento il GDPR consente alle autorità sanitarie e ai **datori di lavoro** di trattare dati personali nel contesto di un'epidemia,

conformemente al diritto nazionale e alle condizioni ivi stabilite. L'EDPB rammenta, ad esempio, che se il trattamento è necessario per **motivi di interesse pubblico** non è necessario basarsi sul consenso dei singoli. Quanto al trattamento dei dati personali, comprese le categorie particolari di dati, da parte di autorità pubbliche competenti, il Comitato ritiene che gli articoli 6 e 9 del GDPR consentano tale trattamento, quando rientri nell'ambito delle competenze che il diritto nazionale attribuisce all'Autorità pubblica e nel rispetto delle condizioni sancite dal GDPR.

Passando, quindi, al contesto lavorativo, viene ribadito che il trattamento dei dati personali può essere necessario per adempiere un **obbligo legale** del datore di lavoro (p. es. in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro) o per il perseguimento dell'interesse pubblico al **controllo delle malattie**. Inoltre, il Comitato rammenta che il GDPR prevede deroghe al divieto di trattamento dei dati sanitari, se ciò è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica (articolo 9, comma 2, lettera i), o se sia necessario proteggere gli interessi vitali dell'interessato (articolo 9, comma 2).

Quanto al trattamento dei dati delle telecomunicazioni, come i dati relativi alla geolocalizzazione, il Comitato rinvia al rispetto delle leggi nazionali di attuazione della direttiva relativa alla vita privata e alle **comunicazioni elettroniche** ("direttiva e-privacy"). In linea di principio, tali dati possono essere utilizzati solo se resi anonimi o con il consenso dei singoli. Tuttavia, l'articolo 15 della direttiva e-privacy consente agli Stati membri di introdurre misure legislative per salvaguardare la sicurezza pubblica. Tale legislazione eccezionale deve essere proporzionata e conforme alla Carta dei diritti fondamentali e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Deve inoltre essere prevista la possibilità di un controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei

diritti dell'uomo e le misure in questione devono essere rigorosamente limitate alla durata dell'emergenza. Quanto al rispetto dei principi fondamentali relativi al trattamento dei dati personali, il loro utilizzo deve essere necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dovrebbero essere trattati per finalità specifiche ed esplicite. Gli interessati devono ricevere **adeguata informativa** ai sensi dell'art. 13 del GDPR ed è fondamentale che siano adottate adeguate misure di sicurezza e riservatezza.

Il Comitato ha, poi, fornito i seguenti chiarimenti per i datori di lavoro.

• **Un datore di lavoro può chiedere ai visitatori o ai dipendenti di fornire informazioni sanitarie specifiche nel contesto del COVID-19?** E' "particolarmente pertinente" l'applicazione dei principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati. Il datore di lavoro dovrebbe chiedere informazioni sanitarie soltanto nella misura consentita dal diritto nazionale.

• **Il datore di lavoro è autorizzato a effettuare controlli medici sui dipendenti?** La risposta dipende dalle leggi nazionali in materia di lavoro o di salute e sicurezza. I datori di lavoro dovrebbero accedere ai dati sanitari e trattarli solo se ciò sia previsto dalle rispettive norme nazionali.

• **Il datore di lavoro può informare colleghi o soggetti esterni del fatto che un dipendente è affetto dal COVID-19?** I datori di lavoro dovrebbero informare il personale sui casi di COVID-19 e adottare misure di protezione, ma non dovrebbero comunicare più informazioni del necessario. Qualora occorra indicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus (ad esempio, in un contesto di prevenzione) e il diritto nazionale lo consenta, i dipendenti interessati ne sono informati in anticipo tutelando la loro dignità e integrità.

• **Quali informazioni trattate nel contesto del COVID-19 possono essere ottenute dai datori di lavoro?** I datori di lavoro possono ottenere informazioni personali nella misura necessaria ad adempiere ai loro obblighi e a organizzare le attività lavorative, conformemente alla legislazione nazionale.

Lavoro e Previdenza

Per il datore di lavoro

Coronavirus: sospeso anche il versamento dei contributi a carico dei lavoratori

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Il decreto Cura Italia, nel prevedere la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria non fa alcun riferimento specifico alla quota di contributi a carico del lavoratore trattenuta in busta paga. Con il messaggio n. 1373 del 25 marzo 2020 l'INPS ha rivisto il parere espresso con la circolare n. 37/2020 nella quale affermava che il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione è tenuto, comunque, a versare la trattenuta della quota a carico del lavoratore alle ordinarie scadenze legali di versamento. La sospensione dei versamenti si applica, invece, all'intero debito contributivo e non alla sola quota a carico del datore di lavoro.

La sospensione e il differimento dei termini per il **versamento dei contributi previdenziali** disposta dagli articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18/2020, noto come **decreto Cura Italia**, si applica all'intero debito contributivo e non alla sola quota a carico del datore di lavoro.

Lo rende noto l'INPS con comunicato stampa poi confermato con il messaggio n. 1373 del 25 marzo scorso con il quale rivede il diverso parere espresso, invece con la circolare n. 37/2020 diramata in occasione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che prevede la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei territori dei comuni interessati dal diffondersi del virus COVID-2019, e x **zona-rossa**. Lo stesso decreto ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per il **settore turistico-alberghiero** nell'intero territorio dello Stato.

Primi chiarimenti dell'INPS

Con la citata circolare n. 37, l'Istituto affermava che "Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento".

La suddetta affermazione ha provocato notevole sconcerto fra gli operatori. Alla luce della considerazione che il datore di lavoro risponde del regolare versamento, nei termini di legge, sia della quota a suo carico che di quella a carico del lavoratore sembrava infatti ovvio che, in presenza di una sospensione dei suddetti termini, l'intero **debito contributivo** ne fosse interessato. Il regime sanzionatorio (penale) disposto in caso di mancato versamento della quota è, d'altra parte, inteso a punire il datore di lavoro che, scientemente, trattiene presso di sé i contributi a carico del lavoratore

defalcati dalla retribuzione mensile. Tanto più che, a differenza delle ritenute fiscali, per le trattenute previdenziali non opera l'obbligo di rivalsa.

La posizione dei Consulenti del Lavoro

In argomento è intervenuta, con l'approfondimento del 20 marzo 2020, la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro che, fra l'altro, osserva come la Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 30075/2003 abbia sancito che: "Le somme «trattenute» dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e destinate a terzi a vario titolo (per legge, per contratto collettivo, o per ogni altro atto o fatto idoneo a far sorgere nello stesso datore di lavoro un obbligo giuridico di versare somme per conto del lavoratore) fanno parte integrante della **retribuzione spettante al lavoratore** come corrispettivo per la prestazione già resa; tali somme non appartengono più al datore di lavoro, che ne ha solo una disponibilità precaria, posto che esse hanno una destinazione precisa, non modificabile unilateralmente in maniera lecita ma vincolata ad un versamento da effettuare entro un termine previsto a garanzia del terzo e del lavoratore. Ne consegue che commette il reato di appropriazione indebita il datore che scientemente lascia trascorrere il termine per il versamento, manifestando così la volontà di appropriarsi di una somma non sua e di cui solo provvisoriamente dispone".

Pertanto, conclude la Fondazione Studi, il decreto "Cura Italia" definisce, per legge, il nuovo calendario delle scadenze dei versamenti contributivi a carico dei datori di lavoro senza nulla specificare in riferimento alla contribuzione a carico del lavoratore. "Pertanto, dalla lettura delle disposizioni richiamate, si può intendere che gli obblighi contributivi sono differiti integralmente alle nuove date fissate dal legislatore".

Alcune considerazioni

Le suddette conclusioni sono indubbiamente condivisibili, soprattutto alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge n. 18/2020 il cui art. 61, comma 2, al fine di sostenere i settori più colpiti dall'emergenza epidemiologica, **estende le sospensioni**, inizialmente previste dall'art. 8, comma 1, D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, anche ai soggetti elencati al medesimo comma 2 dell'art. 61 del decreto citato:

- a) **federazioni sportive nazionali**, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono **teatri, sale da concerto, sale cinematografiche**, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono **ricevitorie del lotto**, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, **fiere ed eventi**, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono **attività di ristorazione**, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono **asili nido e servizi di assistenza** diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono **parchi divertimento o parchi tematici**;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di **autobus**, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono **servizi di trasporto** merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi

di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono **servizi di noleggio** di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Il successivo articolo 62 stabilisce inoltre che, per i soggetti **esercenti attività d'impresa**, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle **ritenute alla fonte** di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattate relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai **contributi previdenziali e assistenziali**, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Leggi anche Contributi previdenziali e premi INAIL: chi può sospendere i versamenti

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Per i soggetti che hanno il **domicilio fiscale**, la sede legale o la sede operativa nei comuni dell'ex "zona rossa" individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

Alla luce delle nuove sospensioni degli obblighi di versamento, anche dei contributi, rassicura quindi gli operatori che l'Istituto previdenziale si sia espresso rivedendo la precedente posizione ed abbia confermato che il differimento del termine di versamento comprende sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore.

La nuova pozione dell'INPS

Anche l'INPS con il citato messaggio 1373/2020 prende atto che la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali deve necessariamente comprendere anche quelli relativi alla quota a carico

dei lavoratori dipendenti, fermo restando ovviamente l'obbligo di riversamento all'Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di **sanzioni e interessi**, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Rassicura gli operatori che l'Istituto previdenziale si sia espresso rivedendo la precedente posizione e ciò ancor più alla luce del successivo messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020 con il quale l'Istituto sottolinea che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "**Durc On Line**" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Ciò in quanto l'articolo

103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, prevede che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), si intende incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione. Nel caso di richiesta di **verifica di regolarità contributiva**, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di "Richiesta regolarità" che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inps e dall'Inail per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.

Le **Casse edili** hanno impartito analoghe istruzioni.

Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

Collocamento obbligatorio disabili: comunicazione copertura quote di riserva al 30 giugno

Con la nota n. 2470 del 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che il termine per la trasmissione della Comunicazione di copertura delle quote di riserva per il collocamento obbligatorio è prorogato al 30 giugno 2020. Si tratta della comunicazione che le Pubbliche Amministrazioni devono inviare nel caso che abbiano indicato nel Prospetto Informativo la presenza di una copertura della quota di riserva, relativa al collocamento obbligatorio.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 2470 del 27 marzo 2020, dispone la proroga del termine per la presentazione della Comunicazione ex art. 39-quater, co. 2 del D. Lgs. 165/2001, al 30 giugno 2020, contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva per il collocamento obbligatorio dei disabili. In tale comunicazione sono indicati, tra l'altro, eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Le Pubbliche Amministrazioni che nel Prospetto Informativo hanno indicato una copertura della quota di riserva, devono infatti inviare un'apposita comunicazione ai sensi dell'art. 39-quater, comma 2 del D.lgs. 165/2001, tramite un modello informatizzato da compilare e inviare esclusivamente online.

Tale procedura permette di indicare i tempi e le modalità di copertura delle quote di riserva di cui agli artt. 3 e/o 18 della Legge 68/99 e di assolvere, simultaneamente, gli obblighi di invio al servizio per l'inserimento lavorativo territorialmente competente e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La trasmissione del modello deve avvenire entro i 60 giorni successivi all'invio del Prospetto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 27/03/2020, n. 2470

Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

Riconoscimento titoli e qualifiche: nuova procedura telematica semplificata

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prosegue la propria mission di dematerializzazione delle procedure: un iter articolato e approfondito, che intende trasformare, nel più breve tempo possibile, processi e documentazioni varie, dal cartaceo a un ambiente più moderno, digitale e innovativo. In particolare, è stata implementata una nuova procedura di presentazione delle domande di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile, per i cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e che intendono svolgere un'attività lavorativa in Italia, una nuova procedura telematica per il riconoscimento del proprio titolo. Il nuovo sistema consente, semplicemente inviando telematicamente la documentazione necessaria tramite la nuova piattaforma disponibile sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di presentare direttamente online la domanda per avviare la procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Riconoscimento titoli e qualifiche

La Commissione Europea ha istituito un sistema generale di riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche conseguite nei Paesi dell'UE ed all'estero, riferito a tutte le professioni regolamentate, ovvero quelle professioni che possono essere esercitate solo nel rispetto delle previsioni delle normative nazionali di riferimento. In base alla normativa attualmente in vigore in Italia, non è ammesso il riconoscimento delle qualifiche professionali di: massaggiatore estetico, onicotecnico, ricostruzione delle unghie o altre figure professionali del settore estetico, in quanto professioni non regolamentate singolarmente.

Competenze del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione, è competente per:

- il riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali conseguite all'estero di estetista, conduttore di generatori di vapore (liv. I, II, III e IV) e conduttore di impianti termici; per le ultime due qualifiche,

la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione collabora con la Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle Relazioni Industriali e con la Direzione Centrale dell'Attività ispettiva dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

- il rilascio dell'attestato di conformità per gli stessi titoli professionali conseguiti in Italia, ai fini della libera circolazione nell'UE, Svizzera e Area SEE (Spazio Economico Europeo).

Documentazione da allegare

È necessario allegare la seguente documentazione:

- Certificato/diploma/attestato di abilitazione alla professione nel Paese d'origine (obbligatorio se la formazione è regolamentata) e certificato di iscrizione all'Albo professionale (obbligatorio se la formazione è regolamentata con obbligo di iscrizione a un albo nel paese d'origine).
- Assenza impedimenti professionali/penali (obbligatorio per la libera professione).
- Certificato esperienza professionale maturata negli ultimi dieci anni o certificazione fiscale della qualifica ricoperta e periodi maturati (obbligatoria se la professione non è regolamentata e per la libera professione).
- Dichiarazione di valore "in loco" per titoli professionali conseguiti in uno Stato extra-UE.
- Permesso di soggiorno (se già residente in Italia).
- Documento d'identità.
- Ricevuta del bonifico dell'imposta di bollo pari a € 16,00 assolta virtualmente, da effettuare a favore di "Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art. 1" BIC: BITAITRRENT - IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01. IMPOSTA: Imposta di bollo".

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Pensioni: trattamenti rivalutati per il 2020-2021

Con la circolare n. 45 del 2020, l'INPS specifica i criteri e le modalità di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2020 in applicazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, e fornisce le tabelle aggiornate con la perequazione automatica dello 0,5%, con i minimi e i limiti di reddito calcolati in base all'indice di rivalutazione definitivo per l'anno 2020. L'Istituto specifica altresì quali trattamenti restano esclusi dalla rivalutazione.

Con la circolare n. 46 del 26 marzo 2020, l'INPS illustra i criteri e le modalità di rivalutazione delle pensioni attraverso il nuovo meccanismo di rivalutazione

automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021, introdotto dall'ultima Legge di Bilancio. La modifica si sostanzia nella eliminazione della fascia di rivalutazione dei trattamenti compresi fra tre e quattro volte il trattamento minimo, che viene accorpata alla fascia di rivalutazione pari al 100% dell'indice di rivalutazione.

Ciò ha reso necessaria l'effettuazione di una seconda operazione di rivalutazione alla luce della nuova previsione legislativa.

Soggetti interessati

Sono interessate alla rimodulazione della rivalutazione per l'anno 2020 prestazioni previdenziali con l'eccezione dei seguenti trattamenti:

- pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice);
- prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio (pensioni sociali e assegni sociali, prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti);
- indennità integrativa speciale;
- indennità e assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche.

Modulo perequativo in vigore per gli anni 2020-2021

Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:

- a. per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b. per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte

il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS”.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 26/03/2020, n. 46

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Coronavirus: pagamento prestazioni a scaglioni fino maggio 2020

Nel messaggio n. 1387 del 2020, l'INPS prevede la proroga all'1 giugno del termine, originariamente fissato all'1 aprile, da cui si prevede l'avvio della nuove modalità di presentazione delle domande di invalidità? civile, cecità? civile, sordità?, handicap e disabilità? per tutti i soggetti di età? compresa tra i 18 e i 67 anni. Si tratta, in particolare, della possibilità di acquisire anticipatamente le informazioni utili all'avvio rapido del processo di liquidazione della prestazione economica riconosciuta, a partire dal momento in cui la procedura di accertamento

sanitario volge al termine.

L'INPS, con il messaggio n. 1387 del 27 marzo 2020, in considerazione dello stato di emergenza in corso a seguito del contratto al Coronavirus, al fine di agevolare la presentazione delle domande di prestazione, stabilisce che la nuova modalità? di presentazione delle domande di invalidità? civile, cecità? civile, sordità?, handicap e disabilità? per tutti i soggetti di età? compresa tra i 18 e i 67 anni, sarà? resa obbligatoria a partire dal 1° giugno 2020. Con il messaggio n. 1275 del 2020 l'Istituto aveva infatti fornito informazione sulla semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra 18 e 67 anni, illustrando le principali indicazioni legate alla modalità unica della trasmissione delle domande che sarebbero dovute entrare in vigore dall'1 aprile 2020.

L'iter semplificato, come già fatto per i soggetti che hanno più di 70 anni di età relativamente alla domanda di indennità di accompagnamento, prevede la possibilità per i cittadini che hanno tra i 18 e i 67 anni di età la possibilità di anticipare al momento della presentazione della domanda di invalidità civile le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello AP70, che generalmente sono comunicate solamente alla fine dell'esito positivo della fase sanitaria.

Più precisamente si tratta della comunicazione di eventuali ricoveri, dello svolgimento di attività lavorativa, nonché dei dati reddituali, dell'indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo (Quadro G) o in favore delle associazioni (Quadro H). L'acquisizione anticipata di queste informazioni rende possibile l'avvio rapido del processo di liquidazione della prestazione economica riconosciuta, a partire dal momento in cui la procedura di accertamento sanitario volge al termine.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 26/03/2020, n. 1387

Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

Cura Italia: sospese le procedure di Reddito di cittadinanza e PUC, confermati i servizi sociali

Nella circolare n. 1 del 2020, il Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali fornisce alcune indicazioni riguardo lo svolgimento delle attività istituzionali e di servizio sociale. Il dicastero recepisce la sospensione dei termini, disposta dal decreto Cura Italia, relativi alla presa in carico diretta dei beneficiari del reddito di cittadinanza per la convocazione dei beneficiari, e dell'obbligo di partecipare a Progetti Utili alla collettività (PUC). Si prevede inoltre la continuità di tutti i servizi sociali, cruciali in un momento delicato come quello che il paese sta attraversando.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 1 del 27 marzo 2020, recepisce le misure dettate dal decreto Cura Italia, volte a contrastare la diffusione del Coronavirus prevedendo, fra l'altro, anche la limitazione degli spostamenti non strettamente necessari delle persone.

Sospensione dei termini per la convocazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza

Sono sospese, per due mesi dall'entrata in vigore del decreto, le misure di condizionalità previste per i beneficiari del Reddito di cittadinanza e per i percettori di NASPI e DISCOLL e dei relativi termini, senza documento per l'erogazione del beneficio e i termini relativi alla presa in carico diretta dei beneficiari del reddito di cittadinanza per la convocazione dei beneficiari del Reddito di cittadinanza da parte dei centri per l'impiego ovvero dei servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni, ai fini della sottoscrizione dei patti per il lavoro e dei patti per l'inclusione sociale.

Anche l'attivazione e l'obbligo di partecipare a Progetti Utili alla collettività (PUC) risultano sospesi per lo stesso periodo.

Continuità dei servizi

Non è prevista la sospensione delle attività dei servizi sociali, che anzi, come detto, possono rivestire nell'attuale contesto un ruolo cruciale. Tuttavia, i servizi non essenziali devono essere rimodulati, concentrando le risorse disponibili sugli ambiti cruciali nell'attuale momento, secondo opportune modalità operative. In ogni caso deve essere assicurata la tutela sanitaria degli operatori e degli stessi beneficiari.

Non è prevista alcuna sospensione per consultori, SERT, centri diurni, centri per senza tetto.

I Centri diurni per persone con difficoltà di carattere sociale, compresi i servizi di mensa, igiene personale ecc., empori sociali per persone in povertà estrema, centri polivalenti per anziani e persone con disabilità, centri di ascolto per famiglie che erogano tra l'altro consulenze specialistiche, attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell'autorità giudiziaria, centri antiviolenza [si ritiene comprensivi

dei centri anti tratta], nella misura in cui assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche ecc.), possono continuare ad operare, individuando le modalità organizzative più idonee anche in riferimento, ove rilevi, a quanto previsto dai succitati artt. 47 e 48 del DL 18/2020.

Le associazioni di volontariato che somministrano pasti o servizi alle fasce di popolazione debole, possono continuare ad erogare i loro servizi. E' comunque opportuno che tali attività vengano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi sociali pubblici territoriali.

E' indispensabile che la necessaria continuità dei servizi sociali avvenga nel rispetto pieno delle precauzioni a tutela della salute pubblica e dei singoli operatori. Conseguentemente, andranno rispettate le prescrizioni delle autorità sanitarie, privilegiati, ove possibile, i contatti a distanza e, laddove richiesto, gli operatori dovranno essere dotati dei necessari ausili di protezione e dovranno mantenere distanze congrue.

I responsabili dei servizi sociali dovranno assicurarsi che anche nel caso di servizi esternalizzati gli operatori vengano messi in grado di operare in sicurezza e dovranno altresì valutare eventuali rimodulazioni dei servizi, assicurando comunque la continuità dei servizi essenziali e potenziando le attività che possono rivelarsi più importanti nell'attuale contesto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 27/03/2020, n. 1

Lavoro e Previdenza

Comunicato stampa

Coronavirus: ABI pronta a concedere prestiti ai lavoratori dipendenti sospesi

L'Associazione bancaria italiana è favorevole ad attivare da subito prestiti che consentano ai lavoratori sospesi dal lavoro di poter accedere a un'anticipazione (prevista dal Cura Italia) della cassa integrazione rispetto a quanto dovuto dall'INPS. I vertici Abi fanno un appello "affinché anche le altre parti coinvolte diano massima e immediata disponibilità a concordare urgentemente le modalità operative".

Con un comunicato stampa pubblicato il 27 marzo

2020, l'ABI si è dichiarata favorevole ad attivare da subito prestiti che consentano ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza COVID-19 di poter avere dalle banche un'anticipazione, rispetto al pagamento che riceveranno dall'Inps, della cassa integrazione prevista nel Decreto Legge "Cura-Italia".

ABI è pronta a rendere immediatamente operativa la precedente Convenzione anche per le nuove ipotesi di cassa integrazione messe in campo dal Decreto Legge "cura-Italia".

Il Presidente dell'ABI Antonio Patuelli e il Direttore Sabatini fanno un appello affinché anche le altre parti coinvolte diano massima e immediata disponibilità a concordare urgentemente le modalità operative per poter anticipare la cassa integrazione a chi sarà riconosciuta dalle Autorità?.

Le imprese e i professionisti in difficoltà economica per via dell'emergenza sanitaria da Coronavirus possono infatti fare ricorso ai Fondi di solidarietà (bilaterali o bilaterali alternativi) e al Fondo di integrazione salariale (FIS) per assicurare ai lavoratori un sostegno al reddito nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, con il riconoscimento di un assegno ordinario. Il decreto Cura Italia agevola i datori di lavoro che fanno ricorso a tali Fondi, esonerandoli dal versamento del contributo addizionale e consentendo di optare per il pagamento diretto ai lavoratori.

Il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ha introdotto diverse misure a sostegno del reddito di lavoratori per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, mediante l'utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.

A cura della Redazione

Bilancio

Dall'IFRS

Coronavirus: linee guida sull'applicazione dell'IFRS 9

Con un comunicato stampa del 27 marzo 2020, la Fondazione International Financial Reporting Standards (IFRS) ha pubblicato un documento con cui risponde alle domande relative all'applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari tenendo conto delle perdite attese sul credito durante questo periodo di maggiore incertezza economica derivante dalla pandemia COVID-19. Il documento non intende modificare bensì supportare l'applicazione coerente e solida dell'IFRS 9 evidenziando i requisiti all'interno dello standard che sono rilevanti per le aziende e considerando come la pandemia influenzi la loro contabilizzazione delle perdite attese sul credito (ECL).

La fondazione International Financial Reporting Standards (IFRS) ha pubblicato un documento con cui risponde alle domande relative all'applicazione **dell'IFRS 9 Strumenti finanziari** tenendo conto delle **perdite attese sul credito** durante questo periodo di maggiore incertezza economica derivante dalla pandemia COVID-19.

L'IFRS 9 ha la finalità di stabilire i principi per la presentazione nel bilancio delle **attività e passività finanziarie** la cui applicazione consentirà di fornire agli utilizzatori dei bilanci informazioni significative ed utili per la valutazione degli importi, della tempistica e del grado di incertezza dei flussi finanziari futuri. Esso è stato sviluppato infatti, in risposta alle richieste del G20 e di altri operatori, di fornire **informazioni più lungimiranti sulle perdite di prestito** rispetto allo standard precedente e di fornire informazioni trasparenti e tempestive sulle **variazioni del rischio di credito**.

La valutazione dei crediti e degli altri strumenti finanziari è strettamente legata alla determinazione **dell'Expected credit losses (ECL)** che viene definita come una stima del valore attuale di tutte le inadempienze del debitore lungo la vita dello strumento.

Il documento pubblicato dalla Fondazione IFRS non intende modificare bensì supportare l'applicazione coerente e solida dell'IFRS 9 evidenziando i requisiti all'interno dello standard che sono rilevanti per le aziende e considerando come **la pandemia influenzi** la loro contabilizzazione delle perdite attese sul credito (ECL).

Il documento evidenzia inoltre come la stima dell'ECL sugli strumenti finanziari sia una sfida nelle circostanze attuali e sottolinea l'importanza che le società

utilizzino tutte le informazioni ragionevoli e sostenibili disponibili (storiche, attuali e lungimiranti nella misura del possibile) nel determinare la rilevazione delle possibili perdite su prestiti e su come debba essere misurato l'ECL.

Il documento incoraggia le aziende a prendere in considerazione le linee guida fornite dalle autorità di vigilanza prudenziale e dei titoli e ad adeguare i loro approcci alle previsioni, al riconoscimento delle perdite al fine di riflettere l'ambiente attuale.

A cura della Redazione

Bilancio

Dal Mef

Coronavirus: consentito il tirocinio svolto in remoto

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi di revisione legale, verrà considerata valida tutta l'attività svolta in remoto dal tirocinante medesimo senza alcun obbligo da parte dello stesso di prendere parte in presenza ai processi della revisione legale ove il tirocinio è svolto o presso la sede della società cliente. A comunicarlo la Ragioneria Generale dello Stato che raccomanda ai dominus, fino al termine del periodo emergenziale legato alla diffusione del virus COVID-19, di favorire la collaborazione in forma remota all'attività di revisione legale da parte dei tirocinanti.

Con un comunicato stampa del 27 marzo 2020 la Ragioneria generale dello Stato, in linea con le disposizioni governative tese a contrastare il diffondersi del virus COVID - 19 su tutto il territorio nazionale, precisa che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi di revisione legale, verrà considerata valida tutta l'attività **svolta in remoto dal tirocinante** medesimo senza alcun obbligo da parte dello stesso di **prendere parte in presenza** ai processi della revisione legale ove il tirocinio è svolto o presso la sede della società cliente. Il tirocinio è previsto dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 39/2010 ed è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale. Esso deve essere svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante e comporta l'obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore

legale o della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è svolto.

Data l'attuale periodo di emergenza sanitaria e fino al termine dello stesso, la ragioneria generale dello stato raccomanda ai dominus, di **favorire la collaborazione in forma remota** all'attività di revisione legale da parte dei tirocinanti.

A cura della Redazione

Impresa

Il nuovo modello

Autodichiarazione Coronavirus: come va compilata. Per evitare sanzioni

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 19/2020 arriva anche il nuovo modello di autocertificazione per il rispetto delle misure di distanziamento sociale a fronte all'emergenza da Coronavirus. Si tratta della quarta versione di autodichiarazione che potrebbe dare luogo ad alcuni problemi legati all'assunzione di responsabilità connessa all'attestazione di conoscenza di un numero elevato di disposizioni, provenienti da diverse autorità e che possono succedersi nel tempo. Per minimizzare il rischio di incorrere in sanzioni occorre, quindi, conoscere la corretta modalità di compilazione e quali sono i dati riportare.

È senza requie l'**autocertificazione** sul rispetto delle **misure di distanziamento sociale**. Diventa sempre più complicato e si trasforma sempre di più in un atto pieno di trabocchetti. Le insidie stanno nella **assunzione di responsabilità** connessa alla attestazione di conoscenza di un numero elevato di disposizioni, provenienti da diverse autorità e che possono succedersi nel tempo. La compilazione consapevole è sostanzialmente impossibile.

Al di là delle note di analisi, bisogna nuovamente illustrare il testo della nuova autodichiarazione, per valutarne i possibili effetti, prendendo in esame il modello diffuso a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 19/2020.

Quest'ultimo provvedimento d'urgenza, all'articolo 4, sanziona la violazione di divieti e prescrizioni, sintetizzabili sotto l'etichetta "social distancing". Tutte le ipotesi, tranne una, sono punite ora con una sanzione amministrativa (da 400 a 3000 euro, definibile con un pagamento in misura ridotta, come le contravvenzioni al codice della strada).

La sanzione amministrativa si applica dimezzata anche alle violazioni commesse fino al 25 marzo 2020, non più sanzionate con il citato articolo 650 codice penale, che va dunque, in soffitta. Rimane reato, invece, la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus.

Le infrazioni relativi a pubblici esercizi, attività produttive o commerciali, possono essere chiuse temporaneamente e sono sanzionate con la chiusura da 5 a 30 giorni.

Nuovo modulo di autocertificazione

Tornando al modulo di autodichiarazione relativa agli spostamenti, innanzi tutto, va sottolineato che lo stesso espone al **rischio di dichiarazioni mendaci** a pubblico ufficiale, punito dall'articolo 495 codice penale: tale responsabilità è direttamente collegata al

fatto che si tratta di una autodichiarazione resa ai sensi della normativa sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000).

Alcuni punti della dichiarazione sostitutiva non pongono problemi al dichiarante. Ci si riferisce alla parte in cui si deve attestare di non essere sottoposto alla **misura della quarantena** ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19, poiché si tratta di circostanze oggettive, rispetto al quale non è possibile una incertezza.

Altrettanto va detto con riferimento alla parte relativa al **percorso** che si intende svolgere, ovvero luogo da cui si è partiti e luogo di destinazione.

In realtà qui il problema è la possibilità di controllo, da parte delle autorità preposte, nel caso in cui il percorso non possa essere inserito in un rapporto pregresso.

Ad esempio, è agevole controllare la dichiarazione relativa al **raggiungimento del posto di lavoro**, poiché si può controllare se il dichiarante sia occupato presso una tale azienda e se il suo orario di lavoro preveda lo spostamento in un dato giorno e ora. Diversa è l'ipotesi in cui il percorso non si inserisca in un rapporto pregresso: se uno va a fare la spesa non c'è possibilità di controllare presso l'esercizio commerciale se il dichiarante sia atteso in quel tale esercizio. In quest'ultima ipotesi la **veridicità della dichiarazione** dipenderà da dati di contesto, che mettono, però, a repentaglio la tenuta di una eventuale irrogazione della sanzione.

Le cose si complicano terribilmente nella parte in cui il dichiarante è chiamato ad attestare di essere a conoscenza delle **misure di contenimento del contagio** vigenti alla data odierna (cioè alla data della compilazione) ed adottate dalle varie autorità competenti, che possono essere:

a) le **autorità statali** (presidente del consiglio dei ministri, ministro della sanità), ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 19/2020, in relazione alle misure concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;

b) **autorità regionali** ai sensi degli art. 3 del D.L. n. 19/2020, in relazione alle misure concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio regionale.

Si noti che la dichiarazione di conoscenza ha per oggetto le disposizioni della regione di provenienza sia di quella di destinazione nonché la esplicitazione della ragione dello spostamento e la dichiarazione di conformità dello scopo dello spostamento ai provvedimenti delle diverse regioni. Peraltro, si deve aggiungere che bisogna tenere conto anche dei territori che costituiscono un mero transito: pertanto è meglio appurare se le ragioni dello spostamento dalla regione "A" alla regione "C" sono contemplate anche dalla regione "B", il cui territorio è necessariamente da attraversare.

Prima di partire, chi volesse farlo con **minimizzazione del rischio di sanzioni**, dovrebbe consultare tutte queste fonti.

Non sono, invece, oggetto di attestazione di conoscenza le ordinanze dei sindaci, eventualmente adottate nelle materie delle prescrizioni anti-contagio, le quali non sono espressamente escluse, se adottate "secundum legem".

Il modello prosegue con la **dichiarazione di consapevolezza** delle **sanzioni** comminate dall'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, elemento di facile comprensione con riferimento al tipo e al quantum della sanzione, ma decisamente difficile con riferimento al precetto (obbligo o divieto), poiché esso dipende da quale DPCM, decreto ministeriale decreto regionale sia applicabile in un certo momento e in un certo luogo.

A questo proposito un piccolo contributo è dato dalla parte finale del modello, in cui si è chiamati a indicare se lo spostamento sia determinato da **esigenze lavorative "comprovate"**: bisogna preoccuparsi di avere un riscontro documentale di quello che si dichiara (un tesserino aziendale, un ordine di servizio, una

comunicazione descrittiva della prestazione, ecc.).

Le altre ragioni dello spostamento sono:

- **assoluta urgenza** ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);

- **situazione di necessità** (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);

- **motivi di salute**.

Sia per le esigenze lavorative sia per le altre il modello chiede una breve dettaglio con qualche esemplificazione (non certo esaustiva), che danno un ausilio per capire quando lo spostamento è lecito: indicazione del luogo di lavoro, effettuazione di una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall'estero, altri motivi particolari.

Considerazioni conclusive

L'evidente e palese **difficoltà della compilazione**, per i motivi oggettivi sopra descritti, rendono da un lato incerta la consapevolezza della legittimità della condotta (salve le situazioni palesemente dolose) e dall'altro, però, potranno compromettere la tenuta della sanzione a fronte della eccezione della insussistenza del presupposto oggettivo della consapevolezza e volontarietà della propria azione (art. 3 della legge 689/1981). Anche se, probabilmente, la ratio delle norme sta più nell'effetto preventivo da realizzarsi ora, che nella futura esecuzione coattiva della riscossione. Il che non depone certo a favore della fairness del legislatore, ma che va inquadrata nella contingibile concitazione emergenziale.

Impresa

Dopo il nuovo decreto MISE

Coronavirus: quali attività economiche possono proseguire

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Quali sono le attività produttive, industriali e commerciali davvero sospese per l'emergenza da Coronavirus? Come capire in concreto se l'attività è sospesa? Per saper cosa fare, per prima cosa si deve ricercare il proprio codice di attività ATECO, organizzato per macro-gruppi nell'allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020, ora tuttavia modificato dal D.M. 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo economico. Già su questo tema è sorto un inaspettato equivoco, con la conseguenza che sono state sospese sul territorio molte attività che ben potevano proseguire, pur con le massime cautele possibili. Il rischio della confusione è, purtroppo, ancora possibile anche dopo l'aggiornamento con il quale il Ministero dello Sviluppo economico ha modificato l'elenco delle attività economiche per le quali l'attività risulta ancora consentita.

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate in un apposito allegato. Purtroppo, in questi giorni in cui le norme vengono interpretate e applicate anche da funzionari di autorità amministrative privi di dimestichezza professionale con aspetti anche operativi della materia da trattare, è accaduto che alcune attività siano state sospese non già dalla **legge**, ma dalla **confusione** o da un **eccesso di prudenza**. Quali sono, allora, le attività davvero sospese? Come capire in concreto se l'attività è sospesa?

Per saper cosa fare si deve prendere in mano il predetto allegato 1 al D.P.C.M., alla luce delle modificazioni intervenute con il D.M. 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo economico, e ricercare all'interno il proprio **codice di attività ATECO** ed è già qui che è nato un inaspettato **equivoco**.

Infatti, per ragioni di razionale economia di scrittura, l'allegato fa spesso riferimento solo a macro-gruppi e attività autorizzate sono, ad esempio, quelle del gruppo 10 (Industrie alimentari), ma ciò equivale ad affermare che si ritiene consentito l'esercizio dell'attività anche del codice ATECO 10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi. Non diversamente, poiché l'allegato afferma di non voler sospendere le attività ricomprese nel gruppo/classe 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni), devono considerarsi autorizzati all'esercizio dell'attività non solamente gli elettricisti e gli idraulici (43.21 e 43.22), ma anche altri artigiani operanti nel settore dei lavori edilizi (ad esempio, operanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni - codice ATECO 43.29.02).

Quello che sembrava banale, purtroppo non è stato recepito come ovvio da interpretazioni locali che hanno sospeso sul territorio molte attività che ben potevano proseguire ancorché, ovviamente, in conformità a

tutte le disposizioni legislative e sanitarie in materia di lavoro e organizzandosi per contenere il contagio da Coronavirus con le massime cautele possibili.

Pertanto, il **rischio della confusione** rischia di non diminuire in quanto la produzione normativa legata all'emergenza sanitaria sta continuando e in quanto, con il D.M. 25 marzo 2020, il Ministero dello Sviluppo economico ha nuovamente aggiornato l'individuazione delle attività economiche per le quali l'attività risulta ancora consentita, sostituendo il predetto allegato 1. Cerchiamo, allora, di fare un ulteriore punto di chiarezza, nell'auspicio che anche gli organi di polizia amministrativa locale tengano in considerazione almeno le risposte alle domande più frequenti (FAQ) pubblicate sul sito del Governo sui casi dubbi segnalati da cittadini e stakeholders.

Come individuare le attività ammesse

In tema di individuazione delle attività ammesse, il nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo economico, dopo un confronto con le parti sociali, ha ora ridefinito le attività consentite, introducendo alcune **specificazioni negli ATECO** per escluderne la possibilità di esercizio (come, ad esempio per il 22.1 fabbricazione di articoli in gomma, 23.13 fabbricazione di vetro cavo, etc.).

In altri casi, la categoria è stata confermata, ma ora vengono meglio specificate le attività permesse tramite **esclusione di alcuni codici** all'interno del raggruppamento (per fare un esempio, nella categoria 22.2 fabbricazione di articoli in materie plastiche, ora sono esclusi i codici 22.29.01 e 22.29.02).

All'interno del nuovo decreto del MISE, oltre all'aggiornamento dell'elenco delle attività produttive ammesse, si è altresì provveduto a specificare le **modalità di esercizio** di alcune di queste e, ad esempio, le "Attività delle agenzie di lavoro temporaneo/interinale (codice ATECO 78.2) sono ora consentite nei limiti in

cui siano espletate in relazione alle attività ammesse, le “**Attività dei call center**” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di call center in entrata (per la gestione di ordinativi, assistenza clienti, etc.) e solo con riferimento alle attività ammesse, mentre le “**Attività e altri servizi di sostegno alle imprese**” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Ovviamente, se alle imprese le cui attività sono state sospese per effetto del D.P.C.M. 22 marzo 2020 è stato accordato un **termine per completare le attività** necessarie alla sospensione entro il 25 marzo scorso, alle attività sospese con decreto del Mise del 25 marzo 2020 viene analogamente accordata la possibilità di completare la propria attività **entro il 28 marzo 2020**, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Un’ultima nota

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono **prodotti diversi da quelli alimentari** o di prima necessità (e che quindi sono temporaneamente

chiusi al pubblico) possono proseguire le vendite effettuando **consegne a domicilio**?

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali ora sospese, che effettuavano il consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere), possono consegnare a domicilio?

Con buona pace di tutti gli organi di controllo, che inopinatamente in questi giorni stanno affermando che per tali consegne sarebbe necessaria un’autorizzazione amministrativa specifica o che sarebbe possibile solo tramite una specifica “piattaforma delivery”, per tali attività la **consegna dei prodotti a domicilio** è stata **consentita dalla legislazione di emergenza** e potrà, quindi, essere direttamente effettuata sempre nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto dei prodotti ed evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Servizi postali: modalità e termini di versamento del contributo

Stabiliti i criteri e le modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2020 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. L'importo del contributo viene determinato applicando l'aliquota contributiva dell'1,35 per mille ai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale. Il versamento deve essere eseguito entro il 20 aprile 2020, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 27 marzo 2020 la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 4 novembre 2019 che stabilisce criteri e modalità di versamento **del contributo dovuto per l'anno 2020** dai soggetti che operano nel settore dei **servizi postali**.

Ambito soggettivo

Sono tenuti al versamento del contributo:

- il fornitore del servizio universale postale;
- i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Non sono tenuti al versamento del contributo:

- i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00);
- le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;
- le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2019.

Misura della contribuzione

L'importo del contributo viene determinato applicando **l'aliquota contributiva dell'1,35 per mille ai ricavi** realizzati dalla **vendita dei servizi postali** la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale, come risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'esercizio finanziario 2018. Se gli operatori non sono tenuti alla redazione del bilancio devono calcolare l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota, sempre dell'1,35 per mille, alle corrispondenti voci delle scritture contabili

o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2018.

Termini e modalità di versamento

Il versamento del contributo deve essere eseguito **entro il 20 aprile 2020**, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.

Sempre entro il 20 aprile 2020, i soggetti che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2018, ricavi dalle vendite e dalle prestazioni in misura superiore a euro 100.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente, devono dare comunicazione dell'avvenuto versamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e devono **dichiarare i dati anagrafici ed economici** richiesti utilizzando il modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'autorità.

Regime sanzionatorio

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'autorità può adottare le opportune misure atte al **recupero** dell'importo non versato, anche attraverso la **riscossione coattiva** mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle **sanzioni** di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, delibera 04/11/2019 (Gazzetta Ufficiale 27/03/2020, n. 81)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.